Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 115° — Numero 330

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Mercoledì, 18 dicembre 1974** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1975

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO PER GLI ABBONATI

Si informa che l'invio della «Gazzetta Ufficiale» viene a cessare a partire dal 31 c.m. Pertanto, per evitare interruzioni e ritardi o disguidi nell'invio dei numeri arretrati, si prega di effettuare al più presto il versamento del canone di abbonamento per mezzo del modulo di c/c postale inviato agli abbonati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 ottobre 1974, n. 652.

Integrazioni e modifiche al fondo speciale di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, destinato alla ricerca applicata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'autorizzazione di spesa destinata alla ricerca applicata, di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, integrata con l'articolo 1 del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 588, è elevata da 150 miliardi a 250 miliardi di lire. L'ulteriore somma di 100 miliardi di lire sarà versata sul fondo speciale costituito presso l'Istituto mobiliare italiano ai sensi del citato articolo 4.

Art. 2.

Il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, sono sostituiti dai seguenti:

« L'IMI è tenuto ad erogare le disponibilità del fondo di cui al comma precedente secondo le direttive di politica di ricerca scientifica e tecnologica nazionale ed i settori prioritari di intervento che il CIPE determina annualmente, su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica:

a) sotto forma di partecipazione al capitale di società di ricerca costituite da enti pubblici economici, da imprese industriali o loro consorzi;

b) sotto forma di crediti agevolati ad enti pubblici economici, imprese industriali o loro consorzi, nonchè alle società di ricerca di cui alla precedente lettera *a*);

c) sotto forma di interventi nella spesa — nella misura non superiore al 70 per cento dei progetti di ricerca — presentati dai soggetti di cui alla precedente lettera *b*), disciplinati da contratti che prevederanno il rimborso degli interventi in rapporto al successo della ricerca ovvero, in caso contrario, l'acquisizione degli studi e dei risultati della ricerca all'IMI.

In via eccezionale il CIPE su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica può, per programmi che hanno per obiettivo la promozione dell'industria nazionale in settori tecnologicamente avanzati e ad alto impiego di lavoro, elevare l'intervento fino all'ammontare complessivo delle spese previste per la ricerca applicata e dei costi non ricorrenti necessari allo sviluppo del prodotto;

d) sotto forma di contributi nella spesa — in misura non superiore al 20 per cento — dei progetti di ricerca presentati dai soggetti di cui sopra aventi particolare rilevanza tecnologica da riconoscersi, di volta in volta, dal CIPE, il quale potrà consentire, altresì, la cumulabilità di detti contributi con le altre forme di intervento di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*). La quota del fondo da destinare a contributi nella spesa sarà determinata dal CIPE.

I programmi, i progetti e le singole proposte esecutive con l'indicazione delle forme di utilizzazione dei risultati della ricerca, sono presentati dagli interessati all'IMI, che, previa istruttoria, li trasmette al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, che partecipa di diritto alle riunioni del CIPE per la trattazione della materia prevista dal presente articolo, verifica la conformità dei progetti agli indirizzi della politica scientifica nazionale emanati dal CIPE a norma del secondo comma del presente articolo e li sottopone all'approvazione del CIPE.

Entro il 15 settembre di ogni anno il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica riferisce al CIPE sulla gestione del fondo ai fini degli adempimenti di cui al precedente comma, e trasmette relazione in materia al Parlamento ».

Art. 3.

Il 40 per cento del fondo è destinato alla ricerca applicata nel Mezzogiorno.

Qualora l'importo dei progetti di ricerca finanziati a norma dell'articolo 2 della presente legge non copra il predetto 40 per cento, il CIPE, su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, destina gli eventuali residui ai soggetti di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2 o al CNR (Consiglio nazionale delle ricerche) per commesse di ricerca applicata realizzate da enti e istituzioni, ivi compresi gli istituti universitari, operanti nel Mezzogorno.

Art. 4.

All'onere di lire 100 miliardi derivante dall'articolo 1 della presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, negli anni finanziari dal 1974 al 1978, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni pluriennali del Tesoro a scadenza non superiore a 9 anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

I certificati di credito saranno ammortizzati in 10 anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui è stata stabilita l'emissione dell'ultima

quota dei certificati stessi, e frutteranno interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

Con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi.

Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la Direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, con un rappresentante della Direzione generale del tesoro.

I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegio e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per l'anno 1974, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli numeri 3523 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni finanziari dal 1974 al 1978, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 ottobre 1974

LEONE

RUMOR — COLOMBO — GIOLITTI — TANASSI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1974, n. 653.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 104, relativo alla scuola di specializzazione in radiologia, è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 104. — La scuola rilascia i seguenti diplomi di specializzazione: in radiologia e radiologia diagnostica.

La scuola è riservata ai laureati in medicina e chirurgia che possono essere accolti in numero massimo di dodici per ciascun anno di corso per radiologia e radiologia diagnostica (totale 42).

La durata dei corsi per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia è di quattro anni.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

a) Matematica, fisica, nozioni di statistica e informatica (annuale) comprendente: richiami di matematica e fisica generale; costituzione della materia; produzione, assorbimento e misura delle radiazioni; statistica applicata alla medicina; informatica e cibernetica applicata alla radiologia;

b) Radiodiagnostica (triennale) comprendente: principi generali di radiodiagnostica; apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica; tecnica e fisiologia applicata alla radiodiagnostica; i mezzi di contrasto artificiale in radiodiagnostica - effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia; semeiotica radiologica; diagnostica differenziale radiologica; dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ad esami radiologici; dimostrazioni di casistica clinica;

c) Radiobiologia (annuale) comprendente: radiobiologia generale; danni da radiazioni e radiopatie;

d) Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente: legislazione sanitaria applicata alla radiologia; compiti e responsabilità medicolegali del radiologo; radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connessa; fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radioprotezioni; radioprotezione chimica; problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione, organizzazione ed attivazione dei reparti radiologici;

e) Radioterapia e terapia fisica (triennale) comprendente: radiobiologia applicata; fondamenti generali di radioterapia e terapia fisica; istopatologia speciale dei tumori; nozioni sugli apparecchi e strumenti per la radioterapia; tecnica e metodica radioterapica; dosimetria; clinica radioterapica; fondamenti generali di chemioterapia oncologica; chemioterapia clinica dei tumori e sua associazione alla radioterapia; dimostrazione di casistica clinica;

f) Medicina nucleare (biennale) comprendente: elementi di medicina nucleare; istrumentario, tecnica e metodica dell'impiego dei radioisotopi in medicina nucleare; dosimetria dei radioisotopi somministrati per via interna; diagnostica con radioisotopi somministrati per via interna; radioterapia metabolica; dimostrazioni di casistica clinica.

I singoli insegnamenti, tenuti da uno o più docenti, a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento e completati da conferenze, dimostrazioni pratiche e, ove opportuno e possibile, da visite ad istituzioni di particolare interesse, sono così distribuiti nei quattro anni di corso:

1° *Anno* (tronco comune):

Matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica;

Radiobiologia;

Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia;

Radiodiagnostica (I).

2° *Anno*:

Radiodiagnostica (II);

Radioterapia e terapia fisica (I).

3° *Anno*:

Radiodiagnostica (III);

Radioterapia e terapia fisica (II);

Medicina nucleare (I).

4° *Anno*:

Radioterapia e terapia fisica (III);

Medicina nucleare (II).

La durata dei corsi per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia diagnostica è di tre anni.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

a) Matematica, fisica, nozioni di statistica e informatica (annuale) comprendente: richiami di matematica e fisica generale; costituzione della materia; produzione, assorbimento e misura delle radiazioni; statistica applicata alla medicina; informatica e cibernetica applicate alla radiologia;

b) Radiodiagnostica (triennale) comprendente: princìpi generali di radiodiagnostica; apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica; tecnica e fisiologia applicate alla radiodiagnostica; i mezzi di contrasto artificiale in radiodiagnostica - effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia; semeiotica radiologica; diagnostica differenziale radiologica; dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ad esami radiologici; dimostrazioni di casistica clinica;

c) Radiobiologia (annuale) comprendente: radiobiologia generale; danni da radiazioni e radiopatie;

d) Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente: legislazione sanitaria applicata alla radiologia; compiti e responsabilità medico-legali del radiologo; radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connessa; fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radioprotezioni; radioprotezione chimica; problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione, organizzazione ed attivazione dei reparti radiologici.

I singoli insegnamenti, tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro svolgimento e completati da conferenze e dimostrazioni pratiche, sono così distribuiti nei tre anni di corso:

1° *Anno* (tronco comune):

Matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica;

Radiobiologia;

Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia;

Radiodiagnostica (I).

2° *Anno*:

Radiodiagnostica (II).

3° *Anno*:

Radiodiagnostica (III).

Per essere ammessi agli esami di diploma in radiologia e in radiologia diagnostica gli iscritti, oltre ad aver compiuto un congruo periodo di internato, devono aver superato un esame su ciascuna materia d'insegnamento ed elaborato una tesi scritta su di un argomento radiologico concordato con il direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 65. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1974, n. 654.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, numero 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 381 - è modificato nel senso che l'ordinamento della scuola di specializzazione in neurochirurgia è integrato nel modo seguente:

Scuola di specializzazione in neurochirurgia

La denominazione dell'insegnamento di « Clinica neurologica » relativo al 1° anno di corso viene cambiata in « Semeiotica e clinica neurologica ».

Il primo comma successivo all'elenco degli insegnamenti del 4° anno di corso, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Alla fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami di profitto nelle materie di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) ».

Il comma relativo all'iscrizione alla scuola è abrogato e sostituito dal seguente:

« Per l'iscrizione alla scuola costituisce titolo preferenziale la esibizione da parte del candidato di un attestato di frequenza effettiva di almeno un anno presso un istituto di patologia chirurgica o di clinica chirurgica ».

E' inserito il seguente nuovo comma:

« Non sono consentite abbreviazioni di corso per qualsiasi motivo ».

Dopo la frase « La frequenza alla scuola è obbligatoria durante l'anno accademico » è aggiunto il seguente nuovo comma:

« E' facoltà del direttore della scuola concedere una deroga a tale norma agli iscritti che prestino regolare servizio in una clinica neurochirurgica di una Università che non sia sede di scuola di specializzazione ed agli assistenti di ruolo di primariati neurochirurgici di ospedali regionali. Per queste due categorie di iscritti, il periodo di frequenza presso l'istituto sede della scuola di specializzazione può essere ridotto fino a non meno di un mese ogni anno ».

Nello stesso articolo l'ordinamento della scuola di specializzazione in radiologia è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in radiologia

A) *Specializzazione in radiologia.*

La durata dei corsi per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia è di quattro anni.

Gli insegnanti sono i seguenti:

a) Matematica, fisica, nozioni di statistica e informativa (annuale) comprendente:

1) richiami di matematica e fisica generale;
2) costituzione della materia;
3) produzione, assorbimento e misura delle radiazioni;
4) statistica applicata alla medicina;
5) informatica e cibernetica applicate alla radiologia;

b) Radiodiagnostica (triennale), comprendente:

1) principi generali di radiodiagnostica;
2) apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica;
3) tecnica e fisiologia applicate alla radiodiagnostica;
4) i mezzi di contrasto artificiale in radiodiagnostica - effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia;
5) semeiotica radiologica;
6) diagnostica differenziale radiologica;
7) dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ad esami radiologici;
8) dimostrazioni di casistica clinica;

c) Radiobiologia (annuale) comprendente:

1) radiobiologia generale;
2) danni da radiazioni e radiopatie;

d) Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale), comprendente:

1) legislazione sanitaria applicata alla radiologia;
2) compiti e responsabilità medico-legali del radiologo;
3) radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connessa;
4) fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radioprotezioni;
5) radioprotezione chimica;
6) problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione, organizzazione ed attivazione dei reparti radiologici;

e) Radioterapia e terapia fisica (triennale), comprendente:

1) radiobiologia applicata;
2) fondamenti generali di radioterapia e terapia fisica;
3) istopatologia speciale dei tumori;
4) nozioni sugli apparecchi e strumenti per la radioterapia;
5) tecnica e metodica radioterapica;
6) dosimetria;
7) clinica radioterapica;
8) fondamenti generali di chemioterapia oncologica;
9) chemioterapia clinica dei tumori e sua associazione alla radioterapia;
10) dimostrazione di casistica clinica;

f) Medicina nucleare (biennale), comprendente:

1) elementi di medicina nucleare;
2) istrumentario, tecnica e metodica dell'impiego dei radioisotopi in medicina nucleare;
3) dosimetria dei radioisotopi somministrati per via interna;
4) diagnostica con radioisotopi somministrati per via interna;
5) radioterapia metabolica;
6) dimostrazioni di casistica clinica.

I singoli insegnamenti, tenuti da uno o più docenti, a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento e completati da conferenze, dimostrazioni pratiche e, ove opportuno e possibile, da visite ad istituzioni di particolare interesse, sono così distribuiti nei quattro anni di corso:

1° *Anno* (tronco comune):

Matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica;

Radiobiologia;

Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia;

Radiodiagnostica (I).

2° *Anno*:

Radiodiagnostica (II);

Radioterapia e terapia fisica (I).

3° *Anno*:

Radiodiagnostica (III);

Radioterapia e terapia fisica (II);

Medicina nucleare (I).

4° *Anno*:

Radioterapia e terapia fisica (III);

Medicina nucleare (II).

B) *Specializzazione in radiologia diagnostica.*

La durata dei corsi per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia diagnostica è di tre anni.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

a) Matematica, fisica, nozioni di statistica e di informatica (annuale) comprendente:

1) richiami di matematica e fisica generale;

2) costituzione della materia;

3) produzione, assorbimento e misura delle radiazioni;

4) statistica applicata alla medicina;

5) informatica e cibernetica applicate alla radiologia;

b) Radiodiagnostica (triennale), comprendente:

1) principi generali di radiodiagnostica;

2) apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica;

3) tecnica e fisiologia applicate alla radiodiagnostica;

4) i mezzi di contrasto artificiale in radiodiagnostica - effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia;

5) semeiotica radiologica;

6) diagnostica differenziale radiologica;

7) dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ad esami radiologici;

8) dimostrazioni di casistica clinica;

c) Radiobiologia (annuale), comprendente:

1) radiobiologia generale;

2) danni da radiazioni e radiopatie;

d) Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale), comprendente:

1) legislazione sanitaria applicata alla radiologia;

2) compiti e responsabilità medico-legali del radiologo;

3) radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connessa;

4) fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radioprotezioni;

5) radioprotezione chimica;

6) problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione, organizzazione ed attivazione dei reparti radiologici.

I singoli insegnamenti, tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento e completati da conferenze e dimostrazioni pratiche, sono così distribuiti nei tre anni di corso:

1° *Anno* (tronco comune):

Matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica;

Radiobiologia;

Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia;

Radiodiagnostica (I).

2° *Anno*:

Radiodiagnostica (II).

3° *Anno*:

Radiodiagnostica (III).

Per essere ammessi agli esami di diploma di radiologia e in radiologia diagnostica gli iscritti, oltre ad aver compiuto un congruo periodo di internato, devono aver superato un esame su ciascuna materia d'insegnamento ed elaborata una tesi scritta su un argomento radiologico concordato con il direttore della scuola.

Non è consentita l'abbreviazione dei corsi, fatta eccezione per gli specializzandi in radiologia diagnostica che intendano conseguire il diploma di specializzazione in radiologia, i quali potranno essere ammessi al 3° o 4° anno del corso in radiologia, a giudizio del direttore della scuola, in base alla valutazione dei loro titoli.

Il numero degli iscritti è stabilito in 15 per ogni anno di corso, per un totale di 53 iscritti (32 in radiologia e 21 in radiologia diagnostica).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 71. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1974, n. 655.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, numero 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 142 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio.

Gli articoli 173 e 174, relativi alla scuola di specializzazione in radiologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 173. — La scuola rilascia i seguenti diplomi di specializzazione: in radiologia e in radiologia diagnostica.

La scuola è riservata ai laureati in medicina e chirurgia, che possono essere accolti in numero massimo di dodici per ciascun anno di corso per radiologia e radiologia diagnostica (totale 42).

La durata dei corsi per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia è di quattro anni.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

a) Matematica, fisica, nozioni di statistica e informatica (annuale) comprendente:

1) richiami di matematica e fisica generale;
2) costituzione della materia;
3) produzione, assorbimento e misura delle radiazioni;
4) statistica applicata alla medicina;
5) informatica e cibernetica applicata alla radiologia.

b) Radiodiagnostica (triennale) comprendente:

1) principi generali di radiodiagnostica;
2) apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica;
3) tecnica e fisiologia applicate alla radiodiagnostica;
4) i mezzi di contrasto artificiale in radiodiagnostica - effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia;
5) semeiotica radiologica;
6) diagnostica differenziale radiologica;
7) dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ad esami radiologici;
8) dimostrazioni di casistica clinica.

c) Radiobiologia (annuale) comprendente:

1) radiobiologia generale;
2) danni da radiazioni e radiopatie.

d) Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente:

1) legislazione sanitaria applicata alla radiologia;
2) compiti e responsabilità medico-legali del radiologo;
3) radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connessa;
4) fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radioprotezioni;
5) radioprotezione chimica;
6) problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione, organizzazione ed attivazione dei reparti radiologici.

e) Radioterapia e terapia fisica (triennale) comprendente:

1) radiobiologia applicata;
2) fondamenti generali di radioterapia e terapia fisica;
3) istopatologia speciale dei tumori;
4) nozioni sugli apparecchi e strumenti per la radioterapia;
5) tecnica e metodica radioterapica;
6) dosimetria;
7) clinica radioterapica;
8) fondamenti generali di chemioterapia oncologica;
9) chemioterapia clinica dei tumori e sua associazione alla radioterapia;
10) dimostrazione di casistica clinica.

f) Medicina nucleare (biennale) comprendente:

1) elementi di medicina nucleare;
2) istrumentario, tecnica e metodica dell'impiego dei radioisotopi in medicina nucleare;
3) dosimetria dei radioisotopi somministrati per via interna;
4) diagnostica con radioisotopi somministrati per via interna;
5) radioterapia metabolica;
6) dimostrazioni di casistica clinica.

I singoli insegnamenti, tenuti da uno o più docenti, a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento e completati da conferenze, dimostrazioni pratiche e, ove opportuno e possibile, da visite ad istituzioni di particolare interesse, sono così distribuiti nei quattro anni di corso:

1° *Anno* (tronco comune):

1) Matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica;
2) Radiobiologia;
3) Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia;
4) Radiodiagnostica (I).

2° *Anno*:

1) Radiodiagnostica (II);
2) Radioterapia e terapia fisica (I).

3° *Anno*:

1) Radiodiagnostica (III);
2) Radioterapia e terapia fisica (II);
3) Medicina nucleare (I).

4° *Anno*:
1) Radioterapia e terapia fisica (III);
2) Medicina nucleare (II).

Art. 174. — La durata dei corsi per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia diagnostica è di tre anni.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

a) Matematica, fisica, nozioni di statistica e di informatica (annuale) comprendente:

1) richiami di matematica e fisica generale;
2) costituzione della materia;
3) produzione, assorbimento e misura delle radiazioni;
4) statistica applicata alla medicina;
5) informatica e cibernetica applicata alla radiologia.

b) Radiodiagnostica (triennale) comprendente:

1) principi generali di radiodiagnostica;
2) apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica;
3) tecnica e fisiologia applicata alla radiodiagnostica;
4) i mezzi di contrasto artificiale in radiodiagnostica - effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia;
5) semeiotica radiologica;
6) diagnostica differenziale radiologica;
7) dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ad esami radiologici;
8) dimostrazioni di casistica clinica.

c) Radiobiologia (annuale) comprendente:

1) radiobiologia generale;
2) danni da radiazioni e radiopatie.

d) Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente:

1) legislazione sanitaria applicata alla radiologia;
2) compiti e responsabilità medico-legali del radiologo;
3) radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connessa;
4) fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radioprotezioni;
5) radioprotezione chimica.
6) problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione, organizzazione ed attivazione dei reparti radiologici.

I singoli insegnamenti, tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento e completati da conferenze e dimostrazioni pratiche, sono così distribuiti nei tre anni di corso:

1° *Anno* (tronco comune):
1) Matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica;
2) Radiobiologia;
3) Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia;
4) Radiodiagnostica (I).

2° *Anno*:
Radiodiagnostica (II).

3° *Anno*:
Radiodiagnostica (III).

Per essere ammessi agli esami di diploma in radiologia e in radiologia diagnostica gli iscritti, oltre ad avere compiuto un congruo periodo di internato, devono aver superato un esame su ciascuna materia di insegnamento ed elaborata una tesi scritta su un argomento radiologico concordato con il direttore della scuola.

Dopo l'art. 265, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio.

Scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio

Art. 266. — La scuola ha la durata di tre anni.

Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:
Anatomia e citomorfologia funzionali;
Elementi di genetica del diabete e delle malattie del ricambio;
Metodi di analisi chimica e quantitativa;
Patologia molecolare;
Fisiopatologia clinica del diabete e delle malattie del ricambio;
Elementi di biometria e di statistica (complementare);
Auxologia e auxopatie metaboliche (complementare).

2° *Anno*:
Patologia sperimentale metabolica;
Semeiotica fisica e funzionale del diabete e delle malattie del ricambio;
Clinica del diabete e delle malattie del ricambio (1°);
Medicina sociale e preventiva del diabete e delle malattie del ricambio;
Neuropatologia del diabete e delle malattie del ricambio (complementare);
Fisiopatologia e clinica ostetrico-ginecologica del diabete e delle malattie del ricambio (complementare).

3° *Anno*:
Clinica del diabete e delle malattie del ricambio (2°);
Farmacologia e terapia del diabete e delle malattie del ricambio;
Dietologia del diabete e delle malattie del ricambio;
Elementi di psicologia nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare);
Terapia chirurgica nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare);
Oftalmologia nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare).

I corsi saranno integrati da conferenze su argomenti specialistici e da esercitazioni pratiche cliniche e di laboratorio.

Art. 267. — Il numero complessivo degli specializzandi da ammettere alla Scuola è fissato in 30 (trenta), dieci per ogni anno di corso.

Alla fine di ogni anno gli allievi dovranno sostenere un esame di profitto. Alla fine del triennio gli allievi dovranno presentare una dissertazione scritta e sostenere un esame di diploma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 73. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1974, n. 656.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 28, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia, è modificato nel senso che l'insegnamento di « Statistica » muta denominazione in « Biometria e statistica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 70. — SCIARRETTA

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1973.

Sostituzione del segretario della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 3 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1967, registro n. 2 Sanità, foglio n. 343, con il quale è stata costituita la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico;

Visto il proprio decreto n. 3821 del 3 agosto 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1968, registro n. 10 Sanità, foglio n. 280, con il quale è stato designato quale segretario di detta commissione, il prof. Marino Colombini, ispettore generale medico, in servizio presso questo Ministero;

Constatato che il prof. Colombini attualmente svolge compiti di maggiore responsabilità;

Ritenuto opportuno pertanto sostituire il predetto con l'ing. Enrico Sapienza, in atto incaricato di svolgere le funzioni di direttore della divisione III della direzione generale dei servizi dell'igiene pubblica;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

L'ing. Enrico Sapienza, ingegnere superiore in servizio presso il Ministero della sanità, è designato segretario della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, in sostituzione del prof. Marino Colombini.

Nella liquidazione dei gettoni di presenza verranno tenute presenti le norme di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 settembre 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1974
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 70

(9304)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 24 luglio 1967, n. 113/BC, con il quale la Amministrazione provinciale di Latina ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada di bonifica « Pincolozza-Sandalara », che ha inizio dalla strada provinciale « Marittima » al km 5+315 e termina alla strada provinciale « La Codarda » al km 8+760, dell'estesa di km 2+296;

Visto il voto 16 luglio 1974, n. 426, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di bonifica di cui alle premesse dell'estesa di km 2+296 (salvo piu precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(9307)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1974.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta A.P.E. Elettrochimica S.p.a. del gruppo Montedison, stabilimento di Vado Ligure.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1972, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta A.P.E. Elettrochimica S.p.a. del gruppo Montedison, stabilimento di Vado Ligure (Savona), con effetto dal 26 luglio 1972;

Visti i decreti ministeriali 13 febbraio 1973, 5 maggio 1973, 31 luglio 1973, 12 novembre 1973, 30 gennaio 1974, 15 maggio 1974 e 5 settembre 1974, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta A.P.E. Elettrochimica S.p.a. del gruppo Montedison, stabilimento di Vado Ligure (Savona), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1974

Il Ministro: TOROS

(9368)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1974.

Esenzione dall'obbligo del deposito previo per le merci importate dalle amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE, PER IL TESORO E PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernenti le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto l'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, e successive modificazioni, concernenti disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1974, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 4 maggio 1974 concernente l'istituzione dell'obbligo di effettuare un deposito previo all'importazione di talune merci, e successive modifiche;

Vista la decisione della commissione C.E.E. dell'8 maggio 1974, con la quale il Governo italiano è stato autorizzato ad adottare misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 108 del trattato di Roma, e successive modifiche;

Decreta:

Art. 1.

Le merci indicate nella tabella annessa al decreto ministeriale 2 maggio 1974, modificato con successivi provvedimenti, possono essere esentate dall'obbligo del deposito previo, quando l'importazione definitiva di esse, da qualsiasi origine e provenienza, venga effettuata da amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

L'esenzione viene autorizzata dal Ministero del commercio con l'estero d'intesa con il Ministero delle finanze e con l'amministrazione interessata all'importazione.

Art. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entra in vigore a partire dalla data della pubblicazione.

Roma, addì 11 dicembre 1974

Il Ministro per il commercio con l'estero
DE MITA

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

(10034)

DECRETO REGIONALE 15 novembre 1974.

Modificazione al decreto regionale 16 maggio 1972 concernente il vincolo delle risorse idriche per l'attuazione del piano degli acquedotti della Sicilia.

L'ASSESSORE REGIONALE AI LAVORI PUBBLICI

Visti il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, numero 455, e il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive modifiche e integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 2 marzo 1963, concernente il piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 25 febbraio 1969, con il quale è stato approvato a norma della detta legge il piano regolatore generale acquedotti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 28 ottobre 1968, con il quale sono state approvate le norme di attuazione del suddetto piano regolatore generale acquedotti le quali fra l'altro, dispongono il vincolo delle riserve idriche di cui all'art. 2, lettera *b*), della citata legge 4 febbraio 1963, n. 129;

Visto il proprio decreto A/710 in data 16 maggio 1972, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 29 in data 17 giugno 1972 (supplemento ordinario, parte prima) e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 in data 21 giugno 1972, con il quale per l'attuazione del piano regolatore generale degli acquedotti nella Sicilia sono state vincolate, ai sensi e per gli effetti della legge 4 febbraio 1963, n. 129 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, le risorse idriche indicate nell'elenco allegato al citato decreto A/710 del 16 maggio 1972;

Vista la nota apposta nel predetto elenco allo schema di acquedotto n. 17 relativo alle sorgenti Gabriele e Duchessa Grazia del seguente tenore:

« Il vincolo per quanto concerne la sorgente Gabriele si riferisce in effetti ad una aliquota delle acque restituite dalla centrale idroelettrica Casuzze addotte a mezzo del canale S.A.S.I., vettore anche delle acque della sorgente Duchessa Grazia. »;

Considerato che il provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia con foglio 11 novembre 1974, n. 28762, ha rappresentato che le sorgenti Gabriele e Duchessa Grazia non hanno nulla in comune con le acque da scarico della centrale Casuzze e che le stesse sorgenti Gabriele e Duchessa Grazia non sono convogliate nel canale S.A.S.I.;

Che, pertanto, a fronte di detta precisazione, la nota di cui sopra non ha motivo di essere e quindi va soppressa;

Visto il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche e integrazioni, e il regolamento 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Articolo unico

E' soppressa la nota apposta, nell'elenco delle risorse idriche allegato al decreto assessoriale A/710 in data 16 maggio 1972, allo schema di acquedotto n. 17 relativo alle sorgenti Gabriele e Duchessa Grazia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana.

Palermo, addì 15 novembre 1974

L'assessore: PINO

(9323)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 20 settembre 1974.

Proroga della gestione commissariale del comune di Gallipoli.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 18 luglio 1974 è stato sciolto il consiglio comunale di Gallipoli ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il dott. Renato Cupri, vice prefetto ispettore R.E.

Nel corso della gestione il commissario straordinario ha curato importanti adempimenti amministrativi ed ha avviato a soluzione problemi di carattere urgente.

Si rende, peraltro, opportuno che l'opera iniziata dal commissario sia proseguita per consentire il sollecito perfezionamento delle procedure necessarie per la realizzazione di opere pubbliche, nonchè per portare a termine altri provvedimenti che interessano i vari settori della civica azienda.

In conseguenza di quanto sopra si è disposta, con decreto in data odierna, la proroga della gestione commissariale ai sensi del combinato disposto degli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dallo art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 590.

Lecce, addì 20 settembre 1974

Il prefetto: AURIGEMMA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 giugno 1974, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Gallipoli e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il dott. Renato Cupri, vice prefetto ispettore R.E.;

Rilevato che, venuto a scadere il termine stabilito per la gestione commissariale dal primo comma dell'articolo 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, si rende necessario, per motivi amministrativi, che la gestione commissariale stessa venga prorogata allo scopo di consentire al commissario straordinario di portare a termine talune importanti iniziative già in avanzata fase di soluzione, che attengono i diversi settori dell'amministrazione comunale;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Gallipoli, in atto affidata al vice prefetto ispettore R.E. dott. Renato Cupri, è prorogata ai sensi delle succitate disposizioni di legge, per mesi tre dal 26 settembre 1974.

Lecce, addì 20 settembre 1974

Il prefetto: AURIGEMMA

(9351)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa Nuova Europa a r.l., in Serra Pistoiese

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 15 novembre 1974, la società cooperativa Nuova Europa a r.l., in Serra Pistoiese (Pistoia), costituita per rogito Pampaloni in data 18 dicembre 1960, rep. n. 1607, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor rag. Giorgio Federighi.

(9790)

Scioglimento della società cooperativa edilizia « S. Vittore », in Bergamo

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 15 novembre 1974, la società cooperativa edilizia « S. Vittore », in Bergamo, costituita per rogito Vizzardi in data 26 aprile 1963, rep. n. 91162, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Sergio Arnoldi.

(9791)

Scioglimento della società cooperativa edilizia Medaglia d'oro Butelli Giuseppe, in Bergamo

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 novembre 1974, la società cooperativa edilizia Medaglia d'oro Butelli Giuseppe, in Bergamo, costituita per rogito Vizzardi in data 26 aprile 1963, rep. n. 91160, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Arnoldi Sergio.

(9792)

Scioglimento della società cooperativa agricola fra produttori ortofrutticoli di Budrio - C.A.P.O.B. a r.l., in Budrio.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 15 novembre 1974, la società cooperativa agricola fra produttori ortofrutticoli di Budrio - C.A.P.O.B. a r.l., in Budrio (Bologna), costituita per rogito Zambellini Artini in data 21 luglio 1962, rep. n. 50887, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Patrizio De Robertis.

(9793)

Scioglimento della società cooperativa Commissionaria fra esercenti macellai per acquisti collettivi, società cooperativa a r.l., in Vercelli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 15 novembre 1974, la società cooperativa Commissionaria fra esercenti macellai per acquisti collettivi, società cooperativa a r.l., in Vercelli, costituita per rogito Quaglino in data 14 novembre 1963, rep. n. 40174, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Luigi Ferraris.

(9794)

Scioglimento della società cooperativa agricola di produzione boschiva e di consumo « La Scintilla », società cooperativa a r.l., in Maida.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 14 novembre 1974, la società cooperativa agricola di produzione boschiva e di consumo « La Scintilla », società cooperativa a r.l., in Maida (Catanzaro), costituita per rogito Sebastiano Panzarella in data 20 dicembre 1944, rep. n. 2893, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore del rag. Francesco De Pino.

(9795)

Scioglimento della società « Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di Roca », in Melendugno

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 15 novembre 1974, la società « Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di Roca », in Melendugno (Lecce), costituita per rogito Buonerba in data 28 marzo 1955, rep. n. 6450, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Saverio Lavalle.

(9796)

Scioglimento della società « Cooperativa pastificio Sibilla », in Tivoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 15 novembre 1974, la società « Cooperativa pastificio Sibilla », in Tivoli (Roma), costituita per rogito Vaccaro in data 18 settembre 1967, rep. n. 236224, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. De Santis Giorgio.

(9797)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Rosario », in Pozzuoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 14 novembre 1974, il rag. Antonio D'Addio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Rosario », in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito Pasolini in data 14 dicembre 1960, rep. n. 2475, già sciolta con precedente decreto ministeriale 22 maggio 1974 ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, in sostituzione dell'avv. Enzo Pellegrino.

(9798)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa « IGEA, fra il personale dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica », in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 14 novembre 1974, il dott. Bruno Del Maro è stato nominato liquidatore della società cooperativa « IGEA, fra il personale dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica », in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 15 febbraio 1947, rep. n. 1726, in sostituzione dell'avv. Vincenzo Falcucci.

(9799)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto presidenziale 14 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1974, registro n. 79 Istruzione, foglio n. 156, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 17 luglio 1972 dallo studente Giuliarelli Giuseppe avverso la mancata concessione dell'assegno di studio universitario per l'anno accademico 1971-72, deliberata dal commissario governativo dell'Opera di Camerino con provvedimento n. 299 del 1° aprile 1972.

(9760)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1974, registro n. 65 Istruzione, foglio n. 329, è dichiarato irricevibile il primo ricorso ed accolto il secondo ricorso straordinario prodotti il 3 maggio 1969 e 19 maggio 1969 dalla prof.ssa Barone Maria Valeria per l'annullamento delle deliberazioni 16 ottobre 1968, n. 21710, e 6 novembre 1968, n. 30777, adottate dalla commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Lecce, avverso la mancata inclusione della ricorrente nella graduatoria incarichi e supplenze di educazione musicale per l'anno scolastico 1968-69.

(9803)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 17

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEL CERTIFICATO	Capitale nominale
			Lire
Rendita 5 % (1935)	213177	Caracciolo Mastrangelo Maria Rosa di Francesco, moglie di Dattoli Nicola di Pasquale, domiciliata in Lagonegro (Potenza)	100.000

Roma, addì 25 novembre 1974

(9601)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 238

Corso dei cambi del 13 dicembre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	659,95	659,95	659,90	659,95	665 —	659,90	660 —	659,95	659,95	659,95
Dollaro canadese	669 —	669 —	670,90	669 —	671 —	669,10	669,30	669 —	669 —	669 —
Franco svizzero	252,45	252,45	252,80	252,45	248 —	252,50	252,65	252,45	252,45	252,40
Corona danese	114,10	114,10	114,50	114,10	114 —	114,10	114,18	114,10	114,40	114,15
Corona norvegese	124,44	124,44	124,20	124,44	123,50	124,40	124,50	124,44	124,44	124,40
Corona svedese	157 —	157 —	156,80	157 —	156 —	157,05	157,05	157 —	157 —	157 —
Fiorino olandese	260,40	260,40	260,70	260,40	258,75	260,40	260,45	260,40	260,40	260,40
Franco belga	17,917	17,917	17,9350	17,917	17,82	17,90	17,93	17,917	17,91	17,90
Franco francese	144,85	144,85	145,55	144,85	143,90	144,80	145,45	144,85	144,85	144,85
Lira sterlina	1524,50	1524,50	1525 —	1524,50	1544 —	1524,40	1524 —	1524,50	1524,50	1524,50
Marco germanico	268,25	268,25	269,10	268,25	267,70	268,20	268,13	268,25	268,25	268,30
Scellino austriaco	37,7125	37,7125	37,77	37,7125	37,50	37,70	37,69	37,7125	37,71	37,70
Escudo portoghese	26,745	26,745	26,80	26,745	26,85	26,75	26,75	26,745	26,74	26,75
Peseta spagnola	11,685	11,685	11,69	11,685	11,70	11,68	11,6875	11,685	11,68	11,68
Yen giapponese	2,201	2,201	2,21	2,201	2,21	2,20	2,199	2,201	2,20	2,20

Media dei titoli del 13 dicembre 1974

Titolo	
Rendita 5 % 1935	86,375
Redimibile 3,50 % 1934	100,025
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,300
» 5 % (Ricostruzione)	84,075
» 5 % (Riforma fondiaria)	85 —
» 5 % (Città di Trieste)	84 —
» 5 % (Beni esteri)	83,375
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,675
» 5,50 % » » 1968-83	82,175
» 5,50 % » » 1969-84	86,950
» 6 % » » 1970-85	90,250
» 6 % » » 1971-86	88,625
» 6 % » » 1972-87	87,625
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,25
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	97,100
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,425
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	86,025
» 5 % (» 1° aprile 1978)	83,450
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,925
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,175
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	81,050
» poliennali 7 % 1978	92,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 dicembre 1974

Valuta	
Dollaro USA	659,975
Dollaro canadese	669,15
Franco svizzero	252,55
Corona danese	114,14
Corona norvegese	124,47
Corona svedese	157,025
Fiorino olandese	260,425
Franco belga	17,923
Franco francese	145,15
Lira sterlina	1524,75
Marco germanico	268,19
Scellino austriaco	37,701
Escudo portoghese	26,747
Peseta spagnola	11,686
Yen giapponese	2,20

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, 18 febbraio 1963, n. 87 e 31 marzo 1966, n. 200, sull'ordinamento della guardia di finanza;

Vista la legge 26 febbraio 1974, n. 45, sul reclutamento di ufficiali di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina;

Vista la legge 23 febbraio 1974, n. 24, sull'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974;

Visto il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della guardia di finanza, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1959, atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 66, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 1° dicembre 1959;

Vista la legge 29 maggio 1967, n. 371, concernente le disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte, riguardante i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390, recanti le norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sul compimento degli obblighi di leva e sul reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Decreta:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

I concorrenti debbono essere in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nella guardia di finanza, come ufficiale, da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 10.

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se non appartenenti al territorio della Repubblica, che:

a) non abbiano ancora adempiuto agli obblighi di leva;

b) alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda non abbiano superato il 26° anno di età;

c) siano provvisti di uno dei seguenti diplomi di laurea: giurisprudenza, scienze politiche, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, economia e commercio, scienze economiche e bancarie, scienze economiche, economia aziendale, economia politica, scienze bancarie ed assicurative, scienze economico-marittime, discipline nautiche;

d) siano celibi o vedovi senza prole;

e) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo, firmata dall'interessato, dovrà essere presentata o fatta pervenire direttamente al Comando generale della guardia di finanza entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini ma incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, possono essere restituite agli interessati, a giudizio discrezionale insindacabile del Comando generale della guardia di finanza per essere integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro un breve, tassativo termine fissato dallo stesso Comando.

Per i giovani interessati alla seconda chiamata alle armi dell'anno 1975 è prevista la sospensione dell'incorporazione qualora gli stessi abbiano titolo a partecipare al concorso e previo nulla osta del distretto militare di appartenenza.

Per gli arruolati della leva di mare, la domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, del nulla osta alla partecipazione al concorso prescritto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da richiedersi alla competente capitaneria di porto.

Art. 4.

Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello allegato 1)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il diploma di laurea di cui è in possesso;

f) il distretto militare di appartenenza;

g) la posizione nei riguardi del servizio militare;

h) i servizi prestati come impiegato presso la pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'indirizzo proprio e della famiglia;

l) l'elenco dei documenti allegati.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Comando generale della guardia di finanza, il quale, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.

Art. 5.

Valutazione dei titoli

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) diploma di laurea;

b) ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemerenza.

Prima dell'accertamento dell'idoneità fisio-psichica, la sottocommissione di cui alla lettera *a)* del successivo art. 7 procederà, sulla base di criteri preventivamente determinati ed analiticamente descritti in apposito verbale, alla valutazione dei titoli, tenendo presente che all'insieme dei titoli stessi di ciascun candidato può essere attribuito un punteggio complessivo fino a 20/20, così ripartito:

a) fino ad un massimo di punti 15/20 per il diploma di laurea;

b) fino ad un massimo di punti 5/20 per eventuali altri titoli e benemerenze.

Il candidato, ai fini della valutazione dei titoli suddetti, deve allegare alla domanda i seguenti documenti:

a) diploma di laurea o copia autentica in conformità dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con l'indicazione del voto di laurea assegnato, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo attestante il conseguimento del titolo e la relativa votazione;

b) altri documenti relativi a titoli che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione (diplomi di specializzazione o perfezionamento, attestati di ricompensa o benemerenza, ecc.);

c) certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti per:

gli insigniti di medaglia al valor militare;
gli orfani di guerra;
gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra;
gli orfani dei caduti per servizio;
gli orfani dei caduti sul lavoro;
i figli degli invalidi di guerra;
i figli degli invalidi civili per fatti di guerra;
i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro.

Quando la preferenza, per parità di requisiti, non può essere stabilita in base ai titoli suindicati, è determinata dall'età.

Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e presentati o fatti pervenire entro la stessa data.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa Amministrazione per altri concorsi.

Art. 6.
Istruttoria delle domande

Il Comando generale della guardia di finanza richiederà ed allegherà alle domande ricevute i seguenti atti:

a) foglio di informazioni che saranno raccolte da ufficiali della guardia di finanza e stese su apposito modello stabilito dal Comando generale;

b) dichiarazione del casellario giudiziale;

c) rapporto sul servizio prestato per i concorrenti militari od impiegati delle amministrazioni dello Stato;

d) copia del foglio matricolare del concorrente militare.

Art. 7.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice da nominare con successivo decreto del Ministro per le finanze sarà presieduta da un ufficiale generale della guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sarà presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:

a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, costituita da due ufficiali della guardia di finanza, membri;

b) sottocommissione per l'accertamento della attitudine fisio-psichica dei concorrenti al servizio incondizionato della guardia di finanza in qualità di ufficiali, costituita da due ufficiali della guardia di finanza e da due ufficiali medici dell'Esercito, membri.

Gli ufficiali della guardia di finanza devono essere in servizio permanente effettivo e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.

Gli atti compilati dalle sottocommissioni per i lavori di rispettiva competenza sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 8.
Esclusione dal concorso

Il Ministro per le finanze può escludere dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per la nomina a sottotenente di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla sottocommissione indicata alla lettera a) del precedente art. 7.

Art. 9.
Mancata presentazione del candidato

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti fisio-psico-attitudinali saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.

Agli accertamenti fisio-psico-attitudinali i candidati dovranno esibire la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 10.
Accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale

L'idoneità fisio-psico-attitudinale dei candidati è accertata da parte della sottocommissione indicata alla lettera b) del precedente art. 7, presso l'Accademia della guardia di finanza in Roma, nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti, mediante:

a) visita medica, comprensiva degli esami specialistici;

b) esame psicotecnico per il riconoscimento delle qualità indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

I candidati devono avere:

statura non inferiore a m. 1,65;
visus corretto non inferiore a 7/10 in ciascun occhio;
l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti limiti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico ed ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello stigmatismo miopico ed ipermetropico;

senso cromatico normale.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a otto metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore a sei metri dall'altro.

Saranno cause di inidoneità i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forma lieve.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:

neurologico;
oftalmico;
otorinolaringoiatrico;
schermografico ed eventualmente radiografico del torace;
esame dell'urina;
elettrocardiografico.

Per i concorrenti sottoposti con esito favorevole alla visita medica e agli esami suddetti sarà eseguita l'analisi sierologica del sangue per l'accertamento della lue.

I concorrenti che non riportano il giudizio di idoneità alla visita medica o all'esame psicotecnico sono esclusi dal concorso.

Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione in ordine a ciascuno dei predetti accertamenti, che sarà comunicato agli interessati di volta in volta, è inappellabile.

Art. 11.
Adempimenti della sottocommissione

Al termine degli accertamenti stabiliti dal precedente art. 10, lettere a) e b), l'apposita sottocommissione compilerà, per ogni candidato, un processo verbale che sarà firmato da tutti i componenti.

Art. 12.
Graduatoria

Ultimati gli accertamenti dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, la sottocommissione di cui al precedente art. 7, lettera a), procederà alla compilazione della graduatoria finale, sommando il punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive disposizioni in materia.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale.

Art. 13.
Documentazione da produrre

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Comando generale della guardia di finanza, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

b) certificato di stato civile libero su carta da bollo, rilasciato dal comune del luogo di nascita. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile.

I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia su carta da bollo;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici su carta da bollo;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

f) foglio di congedo illimitato provvisorio o copia del foglio matricolare in conformità alla legge sul bollo.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali risultanti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), devono essere rilasciati in data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello contenente più certificazioni e quello previsto alla lettera *a*), se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

Per i casi di forza maggiore, il Comando generale della guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando, e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine anzidetto.

I concorrenti dichiarati poveri possono produrre in esenzione dal bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) a condizione che su di essi siano riportati gli estremi del certificato in carta libera del sindaco o delle autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione nell'elenco dei poveri.

Art. 14.

Vincitori del concorso

Sono ammessi al corso allievi ufficiali di complemento della guardia di finanza i candidati iscritti nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 12 nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa.

Al termine del corso, che avrà la durata di mesi quattro, gli allievi che lo avranno compiuto con esito favorevole conseguiranno la nomina a sottotenente di complemento della guardia di finanza nell'ordine di graduatoria finale del corso stesso e saranno tenuti alla prestazione del servizio di prima nomina della durata di mesi undici.

Gli ammessi al corso contraggono una ferma di servizio di quindici mesi.

Art. 15.

Dimissioni dal corso

Gli allievi ufficiali che non superino il corso o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso con determinazione del Ministro per le finanze e perdono la qualifica di allievo ufficiale di complemento della guardia di finanza. Nei loro riguardi, ai fini del compimento degli obblighi di leva si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

Art. 16.

Riduzioni per viaggi in ferrovia

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione per gli accertamenti fisio-psichici, nonchè per raggiungere la sede del corso quando siano dichiarati vincitori del concorso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II, lettera *e*).

Essi saranno provvisti delle richieste mod. *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della guardia di finanza competenti per territorio per i viaggi dalla propria sede a Roma e dal comando dell'Accademia per i viaggi di ritorno in famiglia.

Art. 17.

Trattamento economico

Agli allievi ufficiali di complemento compete il trattamento economico dell'allievo ufficiale di complemento dell'Esercito.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1974

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1974
Registro n. 102 Finanze, foglio n. 197

ALLEGATO 1

Modello della domanda
(in carta da bollo)

Al Comando generale della guardia di finanza -
00187 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . . . nato a . . . . il . . . . domiciliato a . . . . . . provincia di . . . in via . . . . n. . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . . . ;

c) di non aver riportato condanne penali (3) . . . ;

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . ;

e) di essere iscritto al distretto militare di . . . . o capitaneria di porto di . . . . . ;

f) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione (4) . . . . . . ;

g) di non aver prestato alcun servizio presso la pubblica Amministrazione (5).

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a . . . provincia di . . . . via . . . . . . n. . .

Allega i seguenti documenti (6) . . . .

Data . . . .

Il candidato
. . . .

Visto per l'autenticità della firma (7).

---

(1) Cognome e nome (possibilmente in stampatello).

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate.

(4) Abile arruolato e godente di rinvio, esonerato, ecc.

(5) In caso contrario indicare i servizi prestati presso la pubblica amministrazione specificando la denominazione dell'ente: Ministero, ecc. Sarà altresì indicata la qualifica ricoperta.

(6) Diploma di laurea in giurisprudenza, ecc. (ed eventuali altri titoli di cui all'art. 5 del bando) nonchè, per gli arruolati della leva di mare, il nulla osta della competente capitaneria di porto.

(7) Autenticazione fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

(9838)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso, per esami e per titoli, a sessantacinque posti di aiuto bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il regolamento al testo unico predetto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduto il decreto ministeriale 5 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1973, registro n. 85 Istruzione, foglio n. 180, con cui è stato bandito un concorso, per esami e per titoli, a sessantacinque posti di aiuto bibliotecario in prova nel ruolo del personale di concetto delle Soprintendenze ai beni librari e delle biblioteche pubbliche statali;

Veduto il decreto ministeriale 20 aprile 1974, in corso di registrazione, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Considerato che il dott Arturo Baldanza, nominato segretario della commissione giudicatrice del concorso stesso è stato chiamato in servizio, a decorrere dal 27 maggio 1974, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio organizzazione amministrativa, e si trova nell'impossibilità di assolvere al compito di segretario della commissione giudicatrice;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto segretario;

Decreta:

Il dott Valente Attilio, bibliotecario principale nel ruolo del personale direttivo delle biblioteche pubbliche statali, in servizio presso la biblioteca nazionale centrale di Roma, è chiamato a far parte della commissione giudicatrice del concorso, per esami e per titoli, a sessantacinque posti di aiuto bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 5 marzo 1973, in sostituzione del dott. Arturo Baldanza, direttore di sezione del Ministero della pubblica istruzione, in servizio di fatto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 27 maggio 1974.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 luglio 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1974
Registro n. 78 Istruzione, foglio n. 211

(9443)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di neuropsichiatria infantile, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 24 settembre 1973, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il prof. Tuvo Fulvio ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. De Negri Maurizio, n. 12, primario dell'ospedale Gaslini di Genova è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di neuropsichiatria infantile, che si terrà in Roma il giorno 21 settembre 1974 in sostituzione del prof. Tuvo Fulvio, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 settembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1974
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 110

(9931)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1974, n. 43.

Provvedimenti per la difesa e lo sviluppo del patrimonio forestale.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 26 del 20 settembre 1974*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I boschi di proprietà dei comuni, di altri enti e privati, ubicati nel territorio della regione Lazio, inclusi in zone di rilevante interesse vegetazionale e ritenuti meritevoli di conservazione in base a provvedimenti di legge o amministrativi nazionali o regionali, sono sottoposti alle speciali disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 2.

Negli atti amministrativi che determinano le zone di rilevante interesse vegetazionale e i boschi ritenuti meritevoli di conservazione possono essere disposti in tutto o in parte i seguenti divieti:

a) la manomissione e l'alterazione delle bellezze naturali;
b) la raccolta delle specie vegetative più rare che saranno indicate in apposito regolamento;
c) le esecuzioni di taglio boschivo, anche parziale;
d) le costruzioni edilizie di qualsiasi genere;
e) l'esercizio della caccia, l'uccellagione e la pesca, con qualsiasi mezzo esercitate;
f) l'apertura di cave di pietre;
g) i movimenti di terreno, dissodamenti e gli scavi;
h) la riduzione a coltura dei terreni boschivi.

Art. 3.

Per i limiti imposti dalla Regione, indicati alle lettere *c*), *e*), *f*), dell'art. 2, verrà corrisposto, da parte della Regione stessa, un adeguato indennizzo ai proprietari o ai possessori, tenuto conto dei mancati redditi derivanti dall'applicazione della presente legge.

Art. 4.

L'indennizzo di cui all'art. 3 sarà determinato dalla giunta regionale caso per caso, sentito l'interessato.

Contro la determinazione di indennizzo è ammessa la tutela in base alla legislazione vigente. La Regione, in ogni caso, proporrà alla controparte il deferimento della controversia ad un collegio arbitrale ai sensi delle norme previste dal codice di procedura civile.

Art. 5.

Fino all'esaurimento della procedura di cui all'articolo precedente, l'interessato dovrà astenersi da qualsiasi forma di utilizzazione del bosco che violi i divieti di cui all'art. 2.

Art. 6.

La Regione, quando ne riconosca preventivamente la opportunità, concederà contributi agli enti, alle cooperative ed ai privati che razionalmente, e sotto la vigilanza dell'ufficio regionale competente, compiano lavori di rimboschimento di terreni cespugliati, erbati o nudi, di loro appartenenza, purché tali lavori non rientrino nella categoria di quelli sussidiabili ai sensi degli articoli 90, 91 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267. Inoltre, in concomitanza o in alternativa, concederà gratuitamente i semi e le piantine occorrenti.

Art. 7.

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, è autorizzata, a carico del bilancio di previsione dell'anno 1974, la spesa di L. 250.000.000 (duecentocinquantamilioni).

A tale onere si farà fronte, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante prelievo di pari somma dal cap. 2982 del bilancio di previsione dell'anno 1973.

Con decreto del presidente della giunta regionale saranno apportate le conseguenti variazioni al bilancio 1974.

Art. 8.

La somma di L. 250.000.000 di cui al precedente articolo viene iscritta nei capitoli di nuova istituzione:

cap. 2736 con denominazione: « Indennizzo dei mancati redditi derivanti dai limiti nei tagli dei boschi e nel pascolo » . . . . . . L. 200.000.000

cap. 2737 con denominazione: « Contributi o concessione di semi e piantine per lavori di rimboschimento » . . . . » 50.000.000

I fondi stanziati con la presente legge, qualora risultino in tutto o in parte non utilizzati nel corso dell'esercizio finanziario cui si riferiscono, saranno trasportati all'esercizio successivo con la stessa utilizzazione senza necessità di specifici ulteriori provvedimenti.

Art. 9.

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge negli anni finanziari successivi graverà sui capitoli del bilancio regionale di cui al precedente articolo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 2 settembre 1974

p. *Il presidente*: PIETROSANTI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 26 *agosto* 1974.

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1974, n. 44.

Determinazione dell'indennità di presenza spettante ai componenti dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 20 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge integra e modifica la legge regionale n. 9 del 6 settembre 1972.

Art. 2.

I membri supplenti delle sezioni di controllo di cui all'articolo 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, intervengono alle sedute, con diritto di voto, in caso di impedimento dei rispettivi membri effettivi.

I presidenti delle sezioni di controllo convocano altresì i membri supplenti per l'esame delle questioni procedurali o di ordine generale ovvero quando il numero e l'importanza degli affari ne richieda la partecipazione per un più sollecito e responsabile esercizio delle funzioni di controllo.

In tali casi i membri supplenti non hanno diritto di voto.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con i fondi di cui al cap. 1171 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1974 e con quelli dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 2 settembre 1974

p. *Il presidente*: PIETROSANTI

Il visto del commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge.

(9151)

LEGGE REGIONALE 17 settembre 1974, n. 45.

Interventi a favore della cooperazione agricola.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 30 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lazio assume iniziative volte a promuovere e sostenere la cooperazione in agricoltura, come strumento di sviluppo economico-sociale e di partecipazione.

Art. 2.

Negli anni finanziari 1974 e 1975 alle cooperative ed ai consorzi che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici ed attuano ammassi volontari la Regione può concedere un concorso negli interessi sui prestiti contratti per la acquisizione del capitale di esercizio loro occorrente, ivi compresa, la corresponsione di acconti ai conferenti.

Il concorso della Regione è ragguagliato alla differenza fra gli interessi calcolati al tasso fissato ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e gli interessi da porre a carico delle cooperative, calcolati al tasso agevolato nella misura prevista dalle norme in materia di credito agrario, vigenti al momento della concessione del prestito.

Art. 3.

Alle associazioni regionali delle cooperative operanti nel Lazio, che facciano capo alle organizzazioni nazionali di vigilanza e tutela giuridicamente riconosciute, negli anni finanziari 1974 e 1975 sono concessi finanziamenti ordinari annuali per attività promozionali e di assistenza a favore della cooperazione agricola.

I fondi destinati ai finanziamenti di cui al comma precedente, sono ripartiti annualmente fra le associazioni:

per il 50 % in parti uguali tra le stesse;

per il 50 % in proporzione diretta al numero delle cooperative aderenti da almeno un anno ad ogni associazione, al numero dei soci delle cooperative, al volume di attività desumibile dal bilancio delle cooperative.

La Regione altresì concede finanziamenti ordinari annuali — negli anni finanziari 1974 e 1975 — alle organizzazioni professionali regionali più rappresentative dei contadini coltivatori diretti che — nel quadro delle loro finalità istituzionali — svolgono attività volte:

a) alla preparazione ed alla formazione di quadri contadini dirigenti delle forme associative e cooperative;

b) alla propaganda, alla divulgazione, ed allo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione;

c) alla organizzazione di convegni, congressi, seminari e viaggi di studio;

d) all'assistenza legale, fiscale, tributaria, sindacale e professionale della categoria;

e) alla collaborazione con la Regione nei suoi piani e programmi di sviluppo della impresa contadina diretto-coltivatrice singola o associata.

I fondi destinati al finanziamento di cui al comma precedente saranno ripartiti annualmente dall'assessore alla agricoltura su parere della commissione.

Art. 4.

Negli anni finanziari 1974 e 1975 la Regione concede *una tantum* alle cooperative agricole che gestiscono o hanno in corso di realizzazione propri impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, il concorso sugli interessi di mutui che le stesse possono contrarre per la trasformazione di passività onerose, assunte prima della entrata in vigore della presente legge per la realizzazione degli impianti sociali o per la copertura di maggiori costi intervenuti rispetto alle previsioni.

Il beneficio di cui al precedente comma è concesso per la parte di spesa non assistita da concorso finanziario dello Stato e della CEE.

I mutui di cui al comma precedente sono parificati alle operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dal concorso regionale sugli interessi, per una quota pari alla differenza tra il tasso praticato dagli istituti di credito e la percentuale che deve restare a carico del beneficiario, ai sensi delle norme vigenti in materia di credito agrario agevolato, al momento della concessione del prestito.

Art. 5.

Le domande intese a fornire delle agevolazioni previste dal precedente articolo vengono presentate agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio.

Le domande che riguardano iniziative ricadenti in due o più province sono presentate all'ispettorato provinciale della agricoltura nella cui giurisdizione si trova la sede sociale della cooperativa.

La giunta regionale provvede, previa istruttoria tecnico-amministrativa degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, su proposta dell'assessorato regionale dell'agricoltura alla programmazione degli interventi, alla approvazione delle iniziative e alla concessione e liquidazione delle agevolazioni.

Art. 6.

Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati con precedenza in favore di cooperative composte in prevalenza di coltivatori diretti.

Art. 7.

Per gli interventi previsti nella presente legge è autorizzata la spesa di L. 5.900.000.000 in ragione di L. 2.950.000.000 per ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975.

All'onere previsto per l'anno 1974 in L. 2.950.000.000 si farà fronte per L. 2.150.000.000 mediante prelievo dal cap. 2982 del bilancio 1974; per L. 800.000.000 mediante prelievo dal cap. 2981 del bilancio 1974.

In relazione a ciò la partita n. 1 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio 1974, viene ridotta da L. 1.000.000.000 a L. 200.000.000 e corrispondentemente si sostituisce la partita n. 8 con importo di L. 800.000.000 per « Interventi a favore della cooperazione agricola ».

L'annualità di spesa conseguente al limite di impegno di L. 800.000.000 di cui al precedente comma, ultima parte, verrà iscritta negli stati di previsione della spesa dei successivi bilanci regionali a tutto l'esercizio finanziario 1993.

Art. 8.

La somma di L. 2.950.000.000 per il bilancio 1974 di cui al precedente articolo viene iscritta nei seguenti capitoli di nuova istituzione:

cap. 2759 con denominazione « Contributi alle associazioni regionali delle cooperative e alle organizzazioni professionali regionali dei contadini coltivatori diretti » L. 350.000.000 di cui L. 150.000.000 per gli interventi di cui al comma primo dell'articolo 3, L. 200.000.000 per gli interventi di cui al comma terzo dell'art. 3;

cap. 2760 con denominazione « Concorso sugli interessi per il credito di esercizio alla cooperazione » L. 1.800.000.000;

cap. 2761 con denominazione « Concorso negli interessi sui mutui di miglioramento per le passività onerose » lire 800.000.000.

Art. 9.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti, su proposta dell'assessore al bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 17 settembre 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'11 settembre 1974.

LEGGE REGIONALE 17 settembre 1974, n. 46.

Provvidenze per il settore vitivinicolo.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 27 del 30 settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

OBIETTIVI DELLA LEGGE

Art. 1.

Nell'ambito delle competenze demandatele in materia di agricoltura con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, ed in armonia con gli obiettivi perseguiti dalla legislazione nazionale e comunitaria, la regione Lazio nel biennio 1974-75 attua per il miglioramento ed il potenziamento del settore vitivinicolo interventi allo scopo di:

razionalizzare gli impianti viticoli e migliorare la qualità della produzione, sia delle uve da vino che delle uve da tavola;

di promuovere e favorire la difesa e la valorizzazione dei vini regionali assumendo iniziative dirette a realizzare forme concrete di pubblicazione e reclamizzazione sui mercati nazionali e esteri dei vini regionali.

Titolo I

CONTRIBUTI PER IL MIGLIORAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DELLA VITICOLTURA

Art. 2.

Per il miglioramento ed il potenziamento della coltivazione della vite, la Regione concede a favore di produttori singoli e associati, con priorità per i coltivatori diretti, contributi in conto capitale nella misura del 40% della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione dei programmi che, in armonia con gli obiettivi perseguiti dalle vigenti norme nazionali e comunitarie, abbiano come scopo la ristrutturazione dei vigneti nelle zone delimitate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, purchè le iniziative stesse vengano realizzate conformemente alle prescrizioni dei disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine controllata prodotti nelle predette zone.

Titolo II

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER I PROBLEMI VITIVINICOLI

Art. 3.

Allo scopo di favorire, attraverso la creazione di una apposita commissione regionale, una più adeguata e diffusa qualificazione dei vini laziali, nonchè la partecipazione democratica dei viticoltori alla impostazione dei futuri programmi regionali di intervento a favore del settore, è istituita presso l'assessorato all'agricoltura una commissione regionale per i problemi vitivinicoli così composta:

a) dall'assessore regionale all'agricoltura e foreste o da un suo incaricato che la presiede;

b) da due funzionari della Regione particolarmente competenti in materia appartenenti all'assessorato per l'agricoltura;

c) da cinque rappresentanti dei produttori vitivinicoli designati dalle organizzazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative;

d) da un rappresentante dell'associazione enotecnici italiani;

e) da un tecnico operante nella Regione del servizio di controllo e certificazioni materiali di moltiplicazione vegetativa della vite di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164;

f) da tre amministratori di cantine sociali proposti dalle organizzazioni regionali delle cantine sociali aderenti alle associazioni cooperative maggiormente rappresentative;

g) da un rappresentante dell'ordine nazionale assaggiatori di vini (O.N.A.V.);

h) da un rappresentante degli enti di sviluppo operanti nella Regione;

i) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali operanti a livello nazionale.

Alla commissione di cui al comma precedente è attribuito il compito di esprimere parere sulla domanda di riconoscimento delle denominazioni di origine « controllata » e « controllata e garantita » dei mosti e dei vini, attribuito finora ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, al comitato regionale dell'agricoltura di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, integrato ai sensi dell'art. 3 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

La commissione viene integrata, di volta in volta, con la partecipazione di un funzionario dell'ispettorato agrario, di un rappresentante dell'amministrazione provinciale e di un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia o delle province territorialmente interessate alla domanda di riconoscimento.

La commissione viene convocata dall'assessore all'agricoltura il quale ha facoltà di associare in ogni caso gli ispettori agrari provinciali ai lavori della commissione medesima.

Art. 4.

La nomina dei componenti la commissione di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), *g*), *i*) dell'art. 3 avviene con decreto del presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare agricoltura.

Svolge la funzione di segretario della commissione uno dei funzionari di cui alla lettera *b*) dell'art. 3 designato dallo assessore all'agricoltura.

Titolo III

DIFESA E VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE

Art. 5.

L'assessorato all'agricoltura è autorizzato a promuovere e attuare programmi e iniziative di carattere straordinario per la pubblicità e reclamizzazione dei vini pregiati regionali al fine di favorire la conoscenza ed il consumo dei vini medesimi sui mercati nazionali e esteri.

Titolo IV

DISPOSIZIONI VARIE E FINANZIARIE

Art. 6.

L'applicazione della presente legge e l'emanazione dei connessi provvedimenti amministrativi, quando non espressamente previsto in modo diverso, restano affidate all'assessorato alla agricoltura ed ai dipendenti uffici periferici, che procederanno in conformità della normativa vigente.

Art. 7.

I benefici previsti negli articoli precedenti non possono essere cumulati con benefici analoghi ottenuti in virtù di legge nazionale o di altra legge regionale.

Art. 8.

Per l'attuazione della presente legge è previsto lo stanziamento di L. 1.400.000.000 in ragione di L. 700.000.000 per ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto per il 1974 in L. 700.000.000 si farà fronte mediante prelevamento dal cap. 2982 del bilancio 1974.

Art. 9.

La somma di L. 700.000.000 di cui al precedente articolo viene iscritta nei seguenti capitoli di nuova istituzione:

cap. n. 2764 con denominazione « contributi per il miglioramento e potenziamento della viticoltura » L. 600.000.000;

cap. n. 2765 con denominazione « spese e contributi per l'attuazione di piani di pubblicità dei vini laziali » L. 100.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 17 settembre 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'11 settembre 1974.

LEGGE REGIONALE 17 settembre 1974, n. 47.

Primi provvedimenti per l'esecuzione di opere e lavori pubblici regionali e di interesse degli enti locali.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 27 del 30 settembre 1974*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'emanazione di leggi regionali organiche e salvo quanto disposto nei successivi articoli, la Regione concede concorsi, sussidi e contributi in unica soluzione o in annualità per agevolare l'esecuzione di opere e lavori pubblici di interesse dei comuni, delle province e loro consorzi e di altri enti locali, secondo i criteri e le modalità di cui alle vigenti leggi dello Stato.

L'intervento diretto della Regione per l'esecuzione di opere e lavori pubblici di propria competenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, resta pure disciplinato dalle vigenti leggi statali.

Restano ferme le disposizioni di leggi regionali emanate in materia di opere e lavori pubblici.

Art. 2.

Per le opere ed i lavori di interesse degli enti locali, ammissibili a contributo in annualità ai sensi del precedente art. 1, la Regione concede contributi costanti trentacinquennali nella misura unica del 5 %, con ammissione a finanziamento di qualsiasi tipo di lavoro prescindendo da limiti di popolazione, di natura ed importo dei lavori e senza tener conto della loro localizzazione.

Ove si tratti di comuni con bilancio deficitario ed il cui territorio almeno in prevalenza sia classificato montano, il concorso, sussidio o contributo regionale può essere concesso in misura pari alla spesa complessiva o in quella occorrente al totale ammortamento del relativo mutuo, compresi gli oneri per spese ed interessi.

Art. 3.

Per consentire il completamento degli interventi di riparazione di opere e di beni danneggiati o distrutti da calamità verificatesi anteriormente al 1° aprile 1972, la Regione è autorizzata, nell'ambito delle competenze ad essa trasferite, a concedere contributi, concorsi e sussidi secondo i criteri, le modalità e nei limiti previsti dalle leggi statali concernenti le calamità medesime.

Art. 4.

Per la concessione di contributi costanti trentacinquennali è autorizzato il limite di impegno complessivo di L. 4.300.000.000, di cui L. 2.150.000.000 per l'anno 1974 e L. 2.150.000.000 per l'anno 1975, che sarà iscritto nei relativi bilanci regionali ai seguenti capitoli, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:

A) Cap. 2581. — Contributi costanti trentacinquennali per l'esecuzione di opere stradali d'interesse degli enti locali (articoli 2 e 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589; legge 22 giugno 1959, n. 480 e art. 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184): L. 100.000.000 per l'anno 1974, L. 100.000.000 per l'anno 1975.

B) Cap. 2586. — Contributi costanti trentacinquennali per l'esecuzione di opere marittime di interesse degli enti locali (art. 9 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e art. 7 della presente legge): L. 100.000.000 per l'anno 1974 e L. 100.000.000 per l'anno 1975.

C) Cap. 2671. — Contributi costanti trentacinquennali per l'esecuzione di reti idriche e fognanti, nonchè di acquedotti, impianti di depurazione e fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue e delle altre opere igienico-sanitarie di interesse degli enti locali (legge 3 agosto 1949, n. 589 e successive modifiche ed integrazioni e decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090): L. 1.850.000.000 per l'anno 1974, L. 1.850.000.000 per l'anno 1975.

D) Cap. 2676. — Contributi costanti trentacinquennali a favore di comuni per la costruzione ed il completamento delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica i comuni stessi e le frazioni che ne sono sprovvisti (art. 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589; legge 9 agosto 1954, n. 649): L. 60.000.000 per l'anno 1974, L. 60.000.000 per l'anno 1975.

E) Cap. 2681. — Contributi costanti trentacinquennali a favore dei comuni che costruiscono, ampliano edifici destinati a proprie sedi e delle province che costruiscono, sistemano e restaurano archivi di Stato (leggi 15 febbraio 1953, n. 184; 9 agosto 1954, n. 649 e 19 luglio 1959, n. 550): L. 40.000.000 per l'anno 1974, L. 40.000.000 per l'anno 1975.

Agli oneri di cui sopra si farà fronte per l'anno 1974, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 2981 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974 e; per l'anno 1975, con quota parte del fondo comune assegnato alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le annualità di spesa da iscrivere nei successivi bilanci regionali in dipendenza dei suindicati limiti d'impegno sono così determinate: L. 2.150.000.000 per l'anno 1975, L. 4.300.000.000 per gli anni dal 1976 al 2008, L. 2.150.000.000 per l'anno 2009.

Art. 5.

Per gli interventi di cui al secondo comma del precedente art. 1 è autorizzata la spesa complessiva di L. 2.720.000.000, di cui L. 1.360.000.000 per l'anno 1974 e L 1.360.000.000 per l'anno 1975 da iscrivere ai seguenti capitoli di nuova istituzione nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:

Cap. 2556. — Costruzione a cura della Regione di opere portuali, di opere edilizie in servizio dell'attività tecnica amministrativa e di pulizia dei porti: L. 300.000.000 per l'anno 1974 e L. 300.000.000 per l'anno 1975.

Cap. 2557. — Escavazioni marittime, mezzi effossori e lavori di riparazione e ricostruzione di opere marittime danneggiate dalle mareggiate: L. 15.000.000 per l'anno 1974 e L 15.000.000 per l'anno 1975.

Cap. 2621. — Opere idrauliche vie navigabili, sistemazione in pianura dei corsi d'acqua: L. 145.000.000 per l'anno 1974 e L. 145.000.000 per l'anno 1975.

Cap. 2641. — Opere e lavori di consolidamento e trasferimento di abitati: L. 500.000.000 per l'anno 1974 e lire 500.000.000 per l'anno 1975.

Cap. 2642. — Interventi di carattere urgente ed inderogabile dipendente da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi di competenza regionale di cui al decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, e successive modificazioni: L. 400.000.000 per l'anno 1974 e L. 400.000.000 per l'anno 1975.

Art. 6.

Per la concessione di contributi, concorsi o sussidi in unica soluzione è autorizzata la spesa complessiva di L. 13.280.000.000 di cui L. 9.640.000.000 per l'anno 1974 e L. 3.640.000.000 per l'anno 1975 da iscriversi nei seguenti capitoli di nuova istituzione, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:

Cap. 2566. — Contributi per l'esecuzione di opere stradali ai sensi delle leggi 21 aprile 1962, n. 181 e 9 aprile 1971, n. 167: L. 6.000.000.000 per l'anno 1974 e L. 1.570 000.000 per l'anno 1975.

Cap. 2651. — Contributi in capitale per l'esecuzione di opere di cui agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, concernente l'attuazione del piano regolatore generale degli acquedotti: L. 3.500.000.000 per l'anno 1974 e L. 2.000.000.000 per l'anno 1975.

Cap 2661. — Concorsi e sussidi in dipendenza di alluvioni, piene, frane, mareggiate ed altre calamità naturali ai sensi della legge 30 giugno 1904, n. 293 e regio decreto 23 ottobre 1904, n. 625, e successive modificazioni ed integrazioni: L. 80.000.000 per l'anno 1974 e L 50.000.000 per l'anno 1975.

Cap. 2662. — Contributi, concorsi e sussidi per opere e beni danneggiati o distrutti da calamità verificatesi in data anteriore al 1° aprile 1972: L. 60.000.000 per l'anno 1974 e lire 20.000.000 per l'anno 1975.

Gli stanziamenti del citato cap. 2651 possono essere destinati anche per ogni opera di approvvigionamento e di distribuzione idrica nonchè di rete fognante ed impianto di depurazione.

Art. 7.

Per l'esecuzione di opere ed attrezzature nei porti di Anzio, Formia e Terracina, i comuni interessati autorizzati a contrarre mutui ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni, con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito all'uopo abilitati, per far fronte agli oneri derivanti dalla contrazione dei predetti mutui, possono ricevere dalla Regione contributi costanti trentacinquennali nella misura del 6% della spesa occorrente, a valere sugli stanziamenti del cap. 2586 di cui al precedente art. 4.

La Regione curerà il recupero delle quote a carico degli enti locali, limitatamente a quelle dovute dalle province interessate, nella misura rispettivamente del 20% per il porto di Formia e del 30% per i porti di Terracina e di Anzio.

Art. 8.

Agli oneri derivanti per l'anno 1974 dall'applicazione dei precedenti articoli 5 e 6 si provvederà come segue:

1) quanto a L. 3.000.000.000, relativamente alle autorizzazioni di spesa previste ai capitoli 2556, 2557, 2621, 2641, 2642, 2661, 2662, nonchè al cap. 2566 limitatamente per questo ultimo alla spesa di L. 1.500.000.000 mediante utilizzazione della maggiore entrata di L. 3.000.000.000 prevista per gli interessi attivi sui fondi giacenti in tesoreria da portare in aumento del cap. 333 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1974;

2) quanto a L. 2.000.000.000, relativamente a parte della autorizzazione di spesa, sino al medesimo importo, prevista al cap. 2651, mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 2982 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974;

3) quanto a L. 6 000.000.000, relativamente alle residue parti delle autorizzazioni di spesa previste al cap. 2566, per lire 4.500.000.000, ed al cap. 2651, per L. 1.500.000.000 mediante la contrazione di mutui autorizzata con il successivo art. 9.

Agli oneri derivanti per l'anno 1975 dall'applicazione dei succitati articoli 5 e 6 della presente legge si provvederà, per quanto riguarda l'autorizzazione di spesa di L. 2.000.000.000, relativa al cap. 2651, con quota parte del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1971, n. 281 e, per quanto riguarda le ulteriori autorizzazioni di spesa, ammontanti a complessive L. 3.000.000.000, con quota parte del fondo di cui all'art. 8 della stessa legge n. 281.

Art. 9.

Per la copertura di parte dell'onere derivante per l'anno 1974 dalla applicazione del precedente art. 6, relativamente alle autorizzazioni di spesa previste al cap. 2566, per l'importo di L. 4.500.000.000, ed al cap. 2651, per L 1.500.000.000, la Regione è autorizzata a contrarre, nei limiti della spesa annua di ammortamento di L. 800.000.000, uno o più mutui per un ricavo complessivo netto di L 6 000.000 000 da ammortizzarsi in un periodo non superiore ad anni venti, nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con deliberazione della giunta regionale, da sottoporsi all'approvazione del consiglio regionale.

Le rate di ammortamento saranno iscritte in appositi capitoli di spesa del bilancio regionale per quanti saranno gli anni di ammortamento del mutuo, distintamente per la parte capitale e per la parte interessi e spese.

Alla spesa relativa alla rata annua di ammortamento di L. 800.000.000 si farà fronte, per l'anno 1974, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 1963 del bilancio regionale dell'anno stesso (elenco n. 3 partita 21).

Il ricavo dell'operazione di mutuo sarà iscritto nel capitolo 501 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1974.

Qualora la somma da iscriversi in entrata a norma del comma precedente non corrisponda esattamente all'onere complessivo di L. 6.000.000.000 di cui al primo comma del presente articolo, la differenza in più od in meno sarà portata, rispettivamente, in aggiunta o in diminuzione allo stanziamento dell'istituendo cap. 2566.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre — con propri decreti, da emanarsi su proposta dell'assessore al bilancio — le variazioni del bilancio 1974 occorrenti per l'attuazione della presente legge, ivi comprese quelle conseguenti alle operazioni di mutuo.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 17 settembre 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 12 settembre 1974.

LEGGE REGIONALE 17 settembre 1974, n. **48.**

Interventi per l'olivicoltura, l'ortofrutticoltura e la floricoltura.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 30 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lazio, allo scopo di incrementare e migliorare le colture che maggiormente contribuiscono alla formazione dei redditi agricoli, concede agevolazioni creditizie e contributi, nel quadro delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, per la realizzazione di valide iniziative aziendali nei settori delle coltivazioni arboree ed erbacee.

Art. 2.

La Regione concede agevolazioni in favore di produttori agricoli singoli o associati per le iniziative dirette a realizzare:

a) programmi di ricostituzione o trasformazione di vecchi oliveti nonchè impianti di nuovi oliveti specializzati in ambienti particolarmente atti ad assicurare l'economicità delle colture;

b) trasformazione di impianti frutticoli promiscui in specializzati nonchè la costituzione di nuovi impianti per le specie per le quali la regolamentazione comunitaria non comporti limiti di espansione;

c) istituzione da parte di cooperative, consorzi e associazioni di produttori di vivai, di olivi e viti; il contributo è riferito alle spese di primo impianto comprese quelle relative all'eventuale acquisto del terreno.

Sulla spesa riconosciuta ammissibile per la esecuzione delle iniziative di cui al comma precedente, può concedersi alternativamente:

1) un contributo in conto capitale nella misura del 40% elevato al 50% per i coltivatori diretti;

2) un contributo negli interessi sui mutui ventennali di miglioramento contratti ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, pari alla differenza tra le rate di ammortamento e di preammortamento, calcolate ai tassi autorizzati ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e le rate di ammortamento e preammortamento calcolate al tasso che deve restare a carico del beneficiario, in base alle norme in materia di credito agrario agevolato vigenti al momento della concessione del mutuo.

Quando la spesa preventivata supera i 30 milioni può essere concesso soltanto il mutuo agevolato, salvo che si tratti di investimenti riguardanti più aziende associate o cooperative agricole o realizzati direttamente dall'ente di sviluppo, da associazioni e consorzi di produttori agricoli, nell'interesse di più produttori agricoli.

Art. 3.

Per il miglioramento e il potenziamento, in ambienti particolarmente vocati o aventi prospettive di sviluppo agricolo, delle coltivazioni erbacee di peculiare interesse regionale e nazionale, la Regione promuove iniziative e concede contributi a fondo perduto per favorire:

a) l'impiego di sementi selezionate di alta produttività, particolarmente adatte, per caratteristiche botaniche e agronomiche, agli ambienti pedeclimatici laziali;

b) il miglioramento quali-quantitativo della produzione orticola ottenuta sia in pieno campo sia in colture protette;

c) il miglioramento e l'incremento della produzione floricola, con particolare riguardo alle specie maggiormente meritevoli di espansione per le esigenze di mercato nazionale e estero.

La Regione attua programmi di sperimentazione atti a promuovere il miglioramento quali-quantitativo dei prodotti agricoli sia attraverso il miglioramento generico della specie che per mezzo della realizzazione dell'impiego dei fertilizzanti, al fine di pervenire alla valorizzazione agronomica dell'ambiente.

I contributi di cui al primo comma saranno concessi a favore di imprenditori agricoli singoli e associati nella misura del 40% sulla spesa ammissibile elevato al 50% per i coltivatori diretti e le cooperative agricole di conduzione per le seguenti opere e finalità:

lavorazione del terreno, limitatamente ai terreni non irrigui;

acquisto di sementi selezionate, nonchè di materiali di riproduzione e di moltiplicazione vegetativa;

acquisto di attrezzature mobili di copertura per le colture protette.

La regione Lazio concede altresì contributi in conto capitale in favore di coltivatori diretti nella misura del 30% per l'acquisto di attrezzature meccaniche e piccole macchine operative per il settore orto-floricolo per una spesa non superiore a L. 1.000.000 ed occorrenti per la normale attività aziendale.

Art. 4.

I contributi di cui al precedente articolo non sono cumulabili con i prestiti agevolati di esercizio.

Art. 5.

Gli interventi previsti dalla presente legge, sono attuati con precedenza in favore di coltivatori diretti singoli o associati, cui è comunque riservato almeno il 70% di ciascuno stanziamento.

Art. 6.

Per gli interventi previsti nella presente legge, è autorizzata la spesa di L. 2.400.000.000, in ragione di L. 1.200.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975.

Allo stanziamento di L. 1.050.000.000 per l'anno 1974 si farà fronte mediante prelevamento di pari somma dal cap. 2982 del bilancio 1974; quanto a L. 150.000.000 si farà fronte mediante prelevamento di pari somma sul cap. 2981 del bilancio 1974.

In relazione a ciò, il cap. 1122 « fitto di locali » del bilancio 1974 si riduce da L. 565.000.000 a L. 415.000.000, e corrispondentemente viene istituita nell'allegato 4 al bilancio 1974, cap. 2981 la partita n. 9 per « concorso negli interessi sui mutui di miglioramento per le coltivazioni arboree ».

L'annualità di spesa conseguente al limite di impegno di L. 150.000.000 di cui al precedente comma, ultima parte, verrà iscritto negli stati di previsione della spesa dei successivi bilanci regionali a tutto l'esercizio finanziario 1993.

Art. 7.

La somma di L. 1.200.000.000 di cui al precedente articolo viene iscritta nei seguenti capitoli, di nuova istituzione, del bilancio della Regione per l'anno 1974:

cap. 2767 con denominazione: « Contributi per le coltivazioni arboree » L. 500.000.000;

cap. 2768 con denominazione: « Concorsi negli interessi sui mutui di miglioramento per le coltivazioni arboree » lire 150.000.000;

cap. 2769 con denominazione: « Contributi per le coltivazioni erbacee » L. 500.000.000;

cap. 2770 con denominazione: « Sperimentazione per il miglioramento della produzione nel campo delle coltivazioni arboree ed erbacee » L. 50.000.000.

Art. 8.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni di bilancio, con propri decreti su proposta dell'assessore al bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 17 settembre 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'11 settembre 1974.

LEGGE REGIONALE 17 settembre 1974, n. **49**.

Provvedimenti per agevolare il ricorso al credito agrario di conduzione.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 27 del 30 settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli esercizi finanziari 1974 e 1975 è autorizzata la spesa annuale di L. 1.000.000.000 per il finanziamento della legge regionale 26 gennaio 1973, n. 2, che prevede interventi per il credito agrario di conduzione.

La Regione concede, entro il limite dello stanziamento predetto, un concorso sugli interessi dei prestiti agrari di esercizio di cui all'art 2, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760, al fine di ridurre il tasso a carico dei mutuatari alla misura prevista nelle norme in vigore all'atto della concessione del mutuo in materia di credito agrario agevolato.

Art. 2.

Alla liquidazione del concorso in favore degli istituti di credito si provvede con decreto dell'assessore all'agricoltura sulla base di rendiconti trimestrali prodotti dagli istituti stessi, con il visto del collegio sindacale.

Art. 3.

Il concorso negli interessi di cui alla presente legge non potrà essere cumulato per le stesse operazioni con altre provvidenze previste da leggi statali o regionali.

Art. 4.

All'onere derivante dalla presente legge per l'anno finanziario 1974, previsto in L. 1 000 000.000, si farà fronte mediante prelievo dal cap. 2982 del bilancio 1974.

Art. 5.

La somma di cui al precedente articolo verrà iscritta nel seguente capitolo, di nuova istituzione, del bilancio per il 1974: cap. 2733 con denominazione « Credito di conduzione ».

Art. 6.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti, su proposta dell'assessore al bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 17 settembre 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'11 settembre 1974.

LEGGE REGIONALE 17 settembre 1974, n. **50**.

Interventi per lo sviluppo del settore forestale.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 27 del 30 settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di realizzare un organico sviluppo forestale, la amministrazione regionale è autorizzata negli anni finanziari 1974 e 1975 a finanziare nei limiti della spesa prevista nella presente legge, interventi relativi al rimboschimento e alle opere complementari strettamente connesse, nei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana e integrale.

L'amministrazione regionale è autorizzata altresì a finanziare lavori ordinari e straordinari per la produzione e l'acquisto di piantine e semi forestali da destinare alle iniziative suddette di forestazioni pubbliche e private.

Tra i lavori sopra indicati sono compresi il potenziamento dei vivai della Regione mediante l'attuazione delle necessarie opere di impianto, di ampliamento, di ammodernamento, di manutenzione e coltura, nonchè la raccolta e la essiccazione dei semi.

I semi e le piantine saranno utilizzati per l'attuazione dei rimboschimenti effettuati direttamente dal corpo forestale regionale o saranno ceduti, a titolo gratuito, per i lavori di rimboschimento agli enti ed ai privati.

Le piantine e i semi di cui al precedente comma, dovranno, a preferenza, provenire da boschi iscritti al « Libro dei boschi da seme » o da boschi che l'ispettorato regionale delle foreste catalogherà nell'inventario delle foreste e delle piante regionali da seme.

Art. 2.

L'amministrazione regionale attuerà interventi volti a prevenire, ad eliminare i danni provocati alle piante forestali da cause avverse, fisiche e biologiche.

L'amministrazione regionale potrà, inoltre, sostituirsi agli enti pubblici ed ai privati negli interventi di cui al precedente comma.

Art. 3.

L'amministrazione regionale promuove studi, indagini, osservazioni e sperimentazioni in campo forestale e naturalistico, con particolare riguardo al settore del rimboschimento, degli inerbamenti, degli interventi colturali nei boschi, delle utilizzazioni forestali, della tecnica d'impianto e coltura dei vivai, delle moderne tecniche dei lavori di assestamento e della idrologia forestale.

Elabora altresì i piani relativi alla conoscenza, conservazione e organizzazione dei sistemi ecologici naturali e ripristino dei biotopi laziali.

Art. 4.

Per gli interventi previsti nella presente legge è autorizzata la spesa di L. 600.000.000 in ragione di L. 300.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975.

Allo stanziamento di L. 300.000.000 autorizzato per l'anno finanziario 1974 si farà fronte mediante prelievo di pari somma dal cap. 2982 del bilancio 1974.

Art. 5.

La somma di L. 300.000.000 di cui al precedente art. 4 verrà iscritta nel bilancio 1974 nei seguenti capitoli di nuova istituzione:

cap. 2755 con denominazione: « Opere di rimboschimento e ricostituzione boschiva ed opere complementari nei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana e integrale » L. 100.000.000;

cap. 2756 con denominazione: « Spese per vivai forestali » L. 50.000.000;

cap. 2757 con denominazione: « Studi, indagini e sperimentazioni nel campo forestale e naturalistico » L. 20.000.000;

cap. 2732 con denominazione: « Spese per la fitopatologia forestale » L. 130.000.000.

Art. 6.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti, su proposta dell'assessore al bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 17 settembre 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 12 *settembre* 1974.

LEGGE REGIONALE 17 settembre 1974, n. 51.

Interventi per opere pubbliche di bonifica.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 30 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione interviene per il finanziamento di opere pubbliche di bonifica aventi preminentemente lo scopo di:

a) estendere l'irrigazione;

b) completare e rendere funzionanti opere già iniziate;

c) ripristinare opere preesistenti.

Gli interventi sono attuati secondo i principi e le modalità stabiliti nella legge 27 ottobre 1966, n. 910, e nelle leggi da essa richiamate.

Art. 2.

I programmi di intervento proposti dai consorzi di bonifica, purchè risultino adeguati ai piani di sviluppo delle comunità montane dove siano costituite, sono approvati dalla giunta su proposta dell'assessorato all'agricoltura, sentito un comparto costituito con gli assessori ai lavori pubblici, programmazione, assetto del territorio.

Art 3.

All'onere per l'attuazione della presente legge previsto per l'anno finanziario 1974 in L. 3.500.000.000 si farà fronte mediante prelevamento di pari somma del cap. 2982 del bilancio 1974.

Tale somma verrà iscritta nello stesso bilancio 1974 sul seguente capitolo, di nuova istituzione:

cap. 2766 con denominazione « Spese per finanziamento di opere pubbliche di bonifica » L. 3.500.000.000.

Art. 4.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con propri decreti, su proposta dell'assessore al bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 17 settembre 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'11 settembre 1974.

LEGGE REGIONALE 17 settembre 1974, n. 52.

Interventi per la viabilità rurale e lo sviluppo e potenziamento dell'elettrificazione rurale.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 30 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel quadro delle norme comunitarie e dei principi fissati dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910, la regione Lazio promuove e assiste la realizzazione di piani di viabilità rurale e di sviluppo e potenziamento dell'elettrificazione rurale.

Art 2.

La Regione concede contributi ai comuni e alle comunità montane fino al 60% della spesa necessaria per la costruzione e il riattamento di strade vicinali e interpoderali al servizio di una pluralità di aziende agricole.

Il contributo può essere elevato fino al 75% per opere ricadenti nei territori classificati montani, e nelle zone depresse classificate con la legge regionale n. 6 del 5 febbraio 1974.

Per la esecuzione da parte dei comuni o consorzi di bonifica o enti di sviluppo dei progetti di cui ai precedenti commi, quando siano stati ammessi ai benefici del concorso FEOGA, possono essere concessi — in aggiunta ai contributi a carico del FEOGA — contributi regionali in conto capitale in misura tale da ridurre l'onere a carico del beneficiario al 25% della spesa o — nelle ipotesi di cui al secondo comma del presente articolo — al 15% della spesa stessa.

Art. 3.

Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo, la giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura cui vengono presentati i progetti dei comuni e delle comunità montane, formula il programma di intervento, assegnando i fondi relativi.

I comuni e le comunità montane sono delegati all'espletamento di tutte le funzioni amministrative attinenti alla realizzazione delle opere finanziate ai sensi del presente articolo.

Art 4.

La Regione, su richiesta dei comuni o delle comunità montane finanzia piani di elettrificazione agricola ad uso domestico o aziendale, assumendo a proprio carico l'onere relativo fino all'80% della spesa.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura formula i programmi di intervento e determina le iniziative da ammettere a finanziamento, assegnando ai richiedenti i fondi relativi.

L'ENEL, nell'ambito di tali programmi, predispone i piani esecutivi.

I suddetti piani comprenderanno tutte le opere tecnicamente necessarie per la distribuzione dell'energia elettrica al servizio dell'agricoltura, per gli usi di illuminazione, elettrodomestici e di forza motrice, ivi compresi gli allacciamenti fino alle singole utenze.

I comuni e le comunità montane sono delegati all'espletamento di tutte le funzioni amministrative necessarie alla realizzazione delle opere finanziate.

Art 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 4.000.000.000 si farà fronte mediante accensione di uno o più mutui passivi al tasso annuo non superiore al 15% da estinguersi in quaranta semestralità costanti anticipate.

Alla spesa di L. 300.000.000 derivante dall'ammortamento dei mutui predetti per l'anno 1974 si provvede mediante riduzione del fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritto al cap. 1963 del medesimo stato di previsione della spesa; alla maggiore spesa di lire 300.000.000 per l'anno 1975 e successivi si farà fronte con il previsto incremento naturale della quota del fondo comune attribuita alla Regione dall'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 6.

La suddetta somma di L. 4.000.000.000 sarà introitata al cap. 501 dello stato di previsione per l'entrata del bilancio 1974 e, correlativamente, verrà iscritta nei seguenti capitoli di spesa, di nuova istituzione:

cap. 2762 con denominazione « Contributi per la viabilità rurale » L. 2.500.000.000;

cap 2763 con denominazione « Contributi per l'elettrificazione rurale » L. 1.500.000.000.

Art. 7.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, su proposta dell'assessore al bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 17 settembre 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'11 settembre 1974.

LEGGE REGIONALE 18 settembre 1974, n. 53.

Interventi per la razionale difesa delle coltivazioni da parassiti animali, vegetali e malattie da virus.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 27 del 30 settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione attua negli anni finanziari 1974 e 1975 interventi per assicurare una più intesa e razionale difesa delle colture da parassiti animali e vegetali e da malattie da virus, su vaste aree territoriali.

Allo scopo possono essere concessi, a favore di cooperative, consorzi e associazioni di produttori agricoli, contributi nella misura massima del 50 % della spesa riconosciuta ammissibile per:

esecuzione di programmi, anche sperimentali, di lotta antiparassitaria riguardanti le colture frutticole ed olivicole, nonchè altre colture arboree ed erbacee quando le medesime rivestano particolare interesse nell'attività regionale di sviluppo e potenziamento dell'agricoltura;

acquisto di antiparassitari e di attrezzature occorrenti per la somministrazione degli antiparassitari.

Art. 2.

Le domande per l'applicazione dei benefici sono presentate dagli organismi interessati agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio i quali le istruiscono e le trasmettono all'assessore all'agricoltura con il parere anche in ordine all'ammissibilità di spesa.

Sulla base delle domande pervenute, la giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura, delibera la concessione del beneficio.

Art. 3.

Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 700 milioni, in ragione di lire 350 milioni per l'anno 1974 e lire 350 milioni per l'anno 1975.

All'onere previsto per l'anno 1974 in lire 350 milioni si farà fronte mediante prelevamento di pari somma dal cap. 2982 del bilancio del 1974.

Tale somma verrà iscritta nel seguente capitolo di bilancio di nuova istituzione:

cap. 2731. — Contributi per la razionale difesa delle coltivazioni da parassiti animali, vegetali e da malattie da virus.

Art. 4.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni di bilancio, con propri decreti su proposta dell'assessore al bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 18 settembre 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'11 settembre 1974.

LEGGE REGIONALE 18 settembre 1974, n. 54.

Rifinanziamento della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7, recante norme per interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 27 del 30 settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dalla legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7, è autorizzata per l'esercizio 1974 e successivi una spesa di lire 300 milioni annui.

La spesa autorizzata e non impegnata negli esercizi di competenza potrà essere utilizzata negli esercizi successivi a norma del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 2.

All'onere di lire 300 milioni, previsto dal precedente articolo si farà fronte nel 1974, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 2981 del bilancio di previsione relativo allo stesso anno, e, per gli esercizi successivi, con i normali mezzi di bilancio.

La spesa suddetta sarà iscritta nel cap. 2815 del bilancio regionale del 1974, con la seguente denominazione: «Contributi alle cooperative artigiane di garanzia per l'incremento del patrimonio sociale, per il pagamento degli interessi relativi a prestiti di esercizio e per spese di gestione e di primo impianto».

Il presidente della giunta regionale, in conseguenza di quanto previsto dai commi precedenti, è autorizzato ad apportare con proprio decreto, su proposta dell'assessore al bilancio le occorrenti variazioni al bilancio regionale relativo all'esercizio 1974.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 18 settembre 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'11 settembre 1974.

LEGGE REGIONALE 18 settembre 1974, n. 55.

Rifinanziamento della legge regionale 8 febbraio 1974, n. 9, recante norme per la concessione di contributi in conto capitale ad imprese artigiane.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 27 del 30 settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dalla legge regionale 8 febbraio 1974, n. 9, è autorizzata per l'esercizio 1974 e successivi una spesa di lire 600 milioni annui.

La spesa autorizzata e non impegnata nell'esercizio di competenza potrà essere utilizzata negli esercizi successivi a norma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 2.

All'onere di lire 600 milioni, previsto dal precedente articolo per il 1974 si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 2981 del bilancio di previsione relativo allo stesso anno e per gli esercizi successivi con i normali mezzi di bilancio.

La spesa suddetta sarà iscritta nel cap. 2814 del bilancio regionale del 1974, con la seguente denominazione: « Contributi in conto capitale alle imprese artigiane ».

Il presidente della giunta regionale in conseguenza di quanto previsto nei commi precedenti è autorizzato ad apportare con proprio decreto, su proposta dell'assessore al bilancio, l'occorrente variazione al bilancio regionale relativo all'anno 1974.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 18 settembre 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'11 settembre 1974.

LEGGE REGIONALE 18 settembre 1974, n. 56.

Rifinanziamento della legge regionale 13 febbraio 1974, n. 11, recante norme per la costituzione di un fondo di garanzia per mutui contratti da imprese artigiane.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 27 del* 30 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dalla legge regionale 13 febbraio 1974, n. 11, è autorizzata per l'esercizio 1974 una spesa di lire 300 milioni.

La spesa autorizzata e non impegnata negli esercizi di competenza potrà essere utilizzata negli esercizi successivi a norma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 2.

All'onere di lire 300 milioni, previsto dal precedente articolo, si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 2981 del bilancio di previsione relativo allo stesso anno 1974.

La spesa suddetta sarà iscritta nel cap. 2802 del bilancio di previsione 1974, con la seguente denominazione « Fondo di garanzia per mutui contratti da imprese artigiane ».

Il presidente della giunta regionale, in conseguenza di quanto previsto nei commi precedenti, è autorizzato ad apportare con proprio decreto, su proposta dell'assessore al bilancio, la occorrente variazione al bilancio regionale relativo allo anno 1974.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 18 settembre 1974

SANTINI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'*11 *settembre* 1974.

LEGGE REGIONALE 18 settembre 1974, n. 57.

Variazioni al bilancio per l'esercizio 1974.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 27 del* 30 *settembre* 1974)

LEGGE REGIONALE 18 settembre 1974, n. 58.

Rettifica della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7, recante norme per interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 27 del* 30 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al quarto comma dell'art. 3 della legge regionale n. 7 del 6 febbraio 1974 recante norme per « interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia » la parola « precedente » è sostituita dalla parola « presente »; dopo le parole « sessanta giorni dalla data » sono aggiunte le parole « di entrata ».

Art. 2.

All'ultimo comma dell'art. 4 della legge n. 7 del 6 febbraio 1974 le parole « terzo comma » sono sostituite dalle parole « quinto comma ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 18 settembre 1974

SANTINI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'*11 *settembre* 1974.

LEGGE REGIONALE 18 settembre 1974, n. 59.

Modifica della legge regionale 8 febbraio 1974, n. 9, che detta norme relative ai contributi in conto capitale ad imprese artigiane.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 27 del* 30 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 8 febbraio 1974, n. 9, che detta norme relative ai « Contributi in conto capitale ad imprese artigiane », la parola « anticonformistica » è sostituita dalla parola « antinfortunistica ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 18 settembre 1974

SANTINI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'*11 *settembre* 1974.

LEGGE REGIONALE 19 settembre 1974, n. 60.

Disposizioni dirette a favorire il potenziamento di forme associative consortili di garanzia fidi fra piccole e medie imprese operanti nel territorio della Regione.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 27 del* 30 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lazio, in relazione alle finalità indicate nello art. 45 dello statuto, può integrare, mediante la concessione di contributi, il « fondo rischi » costituito dalle piccole e medie imprese operanti nel territorio della Regione, riunite in forme associative consortili di garanzia fidi con il concorso finanziario di enti pubblici e di organizzazioni di categoria.

Art. 2.

La domanda di concessione del contributo regionale deve essere presentata, a cura del rappresentante legale del consorzio, al presidente della giunta regionale e, per esso, allo assessore per l'industria, il commercio e l'artigianato.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

1) copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;

2) elenco delle imprese, degli enti e delle organizzazioni di categoria, aderenti al consorzio, autenticato dal presidente con l'indicazione dell'apporto conferito da ciascun partecipante;

3) composizione delle cariche sociali;

4) copia autenticata della convenzione stipulata con l'istituto di credito;

5) attestato dell'avvenuta costituzione e deposito del « fondo rischi » di cui al precedente art. 1.

L'istruttoria della domanda è demandata ai competenti uffici dell'assessorato per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Art. 3.

La concessione del contributo è effettuata con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentita la competente commissione consiliare.

Nei limiti dei fondi annualmente disponibili i contributi vengono concessi ai consorzi, sulla base degli indirizzi programmatici regionali, tenendo anche conto della dotazione dei « fondi rischi » e del numero delle imprese aderenti ad ogni consorzio.

Art. 4.

Con l'accettazione del contributo regionale il consorzio si obbliga:

1) a cooptare nell'organo esecutivo un funzionario dello assessorato all'industria, commercio e artigianato nominato dalla giunta regionale su designazione dell'assessore per l'industria, il commercio e l'artigianato;

2) a tenere informato l'assessorato all'industria, commercio e artigianato dell'amministrazione regionale delle eventuali modificazioni ed integrazioni intervenute relativamente agli oggetti di cui al secondo comma del precedente art. 2;

3) a trasmettere all'assessorato medesimo, entro il mese di marzo di ogni anno, una relazione sull'andamento della gestione riferita all'anno precedente;

4) a devolvere, in caso di scioglimento o cessazione del consorzio, la quota parte delle eventuali disponibilità finanziarie residue dopo la liquidazione, derivanti da contributi regionali ad altre forme consortili di garanzia fidi o ad istituti di addestramento professionale indicati con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 5.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per l'esercizio 1974 una spesa di lire 180 milioni.

La spesa autorizzata e non impegnata nell'esercizio 1974 potrà essere utilizzata negli esercizi successivi a norma del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 6.

All'onere di lire 180 milioni, previsto dal precedente art. 5 per l'esercizio 1974, si farà fronte ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n 64, con lo stanziamento iscritto al cap. 2981 del bilancio di previsione 1973 quale fondo globale occorrente per il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso.

La stessa spesa graverà sull'istituendo cap. 2801 del bilancio regionale del 1974 con la seguente denominazione: « interventi per favorire il potenziamento di forme associative consortili di garanzia fidi fra le piccole e medie imprese operanti nel territorio della Regione ».

Il presidente della giunta regionale, in conseguenza di quanto previsto dal comma precedente, è autorizzato ad apportare con proprio decreto, su proposta dell'assessore al bilancio, la occorrente variazione al bilancio regionale relativo all'esercizio 1974.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 19 settembre 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge.

LEGGE REGIONALE 19 settembre 1974, **n. 61.**

Norme per la protezione della flora erbacea ed arbustiva spontanea.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 27 del 30 settembre 1974*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono considerati elementi esemplari delle biocenosi del territorio laziale le seguenti specie botaniche erbacee ed arbustive rare o particolarmente notevoli:

Adenocarpus complicatus J. Gay Ginestrella glandulosa.
Agrostis albula (canina) Montelucci Capellini.
Allium margaritaceum S. et S. Aglio margaritaceo.
Ambrosia maritima L. Ambrosia.
Ammophila arenaria Sparto pungente.
Andrachne telephioides L. Porcellana greca.
Arisarum proboscideum Savib - Arisaro codato, Gilico codàto.
Asplenium javorkeanum Vida Felce rugginella, Asplenia di Javork.
Athamantha sicula L. Finocchiella di Sicilia.
Berteroa obliqua DC Alisso obliquo.
Biscutella didyma L. Biscutella didima.
Bupleurum rollii Montelucci Bupleuro dei Rolli.
Cardamine chelidonia L. - Cardamine balcanica, Billeri balcanico.
Cardamine graeca L. Cardamine greca, Billeri greco.
Cirsium monspessulanum Hill Cardo di Montpellier.
Claudium mariscus R Br. Panicastrella di palude.
Corrigiola litoralis L. Corrigiola marina.
Crepis lacera Ten. vel *Crepis latialis* Seb. - Radichiella del Lazio.
Crocus imperati Ten. Zafferano napoletano.
Cynoglossum apenninum L. Lingua di cane dell'Appennino.
Cynoglossum magellense Ten. Lingua di cane della Maiella.
Cytisus spinescens Presl Ginestrella spinosa.
Diotis maritima Desf. Margherita delle dune.
Erinus alpinus L Erino delle Alpi.
Euphorbia coralloides L. Euforbia corallina.
Ferula glauca L. Ferula azzurrina, Finocchiaccio azzurrino.
Fritillaria persica L. Giglio persiano, Giglio susino, Pennacchio persiano.
Galanthus nivalis L. Bucaneve.
Galium cinereum All. Caglio cenerino.
Geropogon glaber L Dente di cane glabro.
Helichrysum saxatile Mors Elicriso delle pietre.
Hesperis oblongipetala Borb. Violacciocca laziale.
Hyacinthus pendulinus Chiov. Giacinto pendulo.
Hypochaeris robertia Fiori Radicchiella di montagna.
Iberis rollii A. Terr. Iberide del Rolli.
Imperata cylindrica P.B. - Pennacchi di palude.
Iris olbiensis Henon Iride di Olbia, Giaggiolo di Olbia.
Juniperus oxycedrus rufescens LK. - Ginepro rosso.
Kundmannia sicula DC. Finocchiella di Sicilia.
Lilium bulbiferum croceum Chaix Giglio rosso.
Limonium multiforme Pignatti Statice multiforme.
Linaria pilosa Vis. (in Cufodontis) Linaria irsuta.
Mandragora autunnalis Bert. Mandragora.
Medicago cuneata Woods Erba medica cuneata.
Medicago muricoleptis Tin Erba medica aculeata.
Medicago scutellata Mill. Erba medica scutellata.
Milium virescens Fiori Miglio verdeggiante.
Myoporum insulare R. Br. Mioporo delle isole.
Onosma columnae Lac. Erba viperina dei Colonna.
Orchis pallens L. Giglio caprino giallo, Orchidea gallo-pallida.
Orchis sulphurea L. vel *Orchis romana* Seb. - Orchidea romana.
Osmunda regalis L. - Felce florida.
Paeonia corallina Rtz. - Peonia corallina.
Polygonum romanum Jacq. Poligono romano.

Poterium spinosum L. - Ranuncolo malefico, Sardonia.
Ribes multiflorum Kit. - Ribes selvatico.
Salvia haemathodes tiberina Mauri - Salvia del Tevere.
Schoenus nigricans L. - Giunco nero.
Sedum caespitosum DC. - Pinocchiella cespitosa.
Senecio apenninus Tausch - Calderugia degli Appennini.
Senecio leucanthemifolius Poir. - Calderugia margherita.
Serratula cichoracea DC. - Serratula.
Silene catholica Ait. - Silene cattolica.
Stapphylea pinnata L. - Lacrime di Giobbe, Borsolo.
Sternbergia lutea Ker et Gawl. - Zafferano giallo.
Styrax officinalis L. - Storace, Armella.
Taxus baccata L. - Tasso.
Teucrium fruticans L. - Erba querciola arbustiva.
Thimus vulgaris L. - Serpollino, Timo.
Ulex europaeus L. - Ginestrone spinoso.
Velezia rigida L. - Velezia eretta.
Verbascum niveum Ten. - Tasso barbasso bianco, Barabasco bianco.
Verbascum viminale Guss - Tasso barbasso viminco, Barabasco viminco.

Art. 2.

Nel territorio regionale è consentita la raccolta complessiva giornaliera pro-capite di non più di cinque assi fiorali di tutte le piante spontanee delle specie di cui all'art. 1, restando comunque interdetta l'estirpazione della pianta o l'asportazione di altra parte di essa.

Nessuna limitazione è posta al proprietario o al titolare di un diritto reale di godimento sul fondo o al locatario, o sub-locatario, o infine ai familiari e dipendenti di questi, per la raccolta a proprio uso delle specie coltivate e di quelle infestanti i terreni coltivati.

Art. 3.

E' vietata la raccolta o la detenzione ingiustificata di piante spontanee o di parti di esse appartenenti alle seguenti specie molto rare o in via di estinzione:

Spholedine lutea Rchb. - Asfodelo giallo.
Biarum tenuifolium Scott. - Aro protocenozoico, Aro a foglie strette.
Carex grioleti Roem. vel *Carex grisea* Viv. - Carice grigia, Carice di Grioleti.
Chamaerops humilis L. - Palma nana, Palma di S. Pier Martire.
Daphne oleaefolia Lam. - Olivella.
Ilex aquifolium L. - Agrifoglio.
Linaria purpurea Mill. - Linaria violacea.
Linaria rubrifolia Rob. et Cast. - Linaria a foglie rosse.
Narcissus poeticus L. - Narciso dei poeti.
Pancratium maritimum L. - Narciso marino.
Vitex agnus castus - Agnocasto, Vitice.

Art. 4.

Chiunque intenda raccogliere parti di piante della specie:

Atropa belladonna L. - Belladonna.

Urginea maritima Bak - Squilla, Scilla marittima, Cipolla marina,

dichiarate officinali dal regio decreto 26 maggio 1932, n. 772, dovrà provvedersi di apposita autorizzazione in carta libera che, ai sensi del regio decreto 30 marzo 1933, n. 675, gli sarà rilasciata dal sindaco del comune di residenza, previo parere obbligatorio e vincolante dell'assessore regionale all'agricoltura.

Art. 5.

L'assessore regionale all'agricoltura può autorizzare, con decreto motivato e previo pagamento all'erario regionale di una tassa di concessione di lire diecimila, i soggetti di cui all'articolo 2, comma secondo, alla raccolta anche delle piante delle specie di cui all'art. 3 per fini ritenuti degni di tutela nonchè, senza onere di tassa, istituti scientifici pubblici o riconosciuti dallo Stato a quella di tutte le specie protette, previa autorizzazione degli aventi diritto sul fondo di cui all'art. 2, comma secondo.

L'autorizzazione è personale; essa deve indicare la durata del permesso, la località della raccolta, le parti di pianta di cui si concede la raccolta nonchè la quantità e la qualità delle piante di cui si consente la raccolta stessa.

Art. 6.

Nel territorio della Regione è vietato offrire in vendita o commerciare le piante spontanee appartenenti alle specie protette.

Le piante protette provenienti da apposite colture debbono essere accompagnate dal certificato di provenienza redatto dal floricultore.

Art. 7.

Sono incaricati dell'osservanza della presente legge gli organi di sicurezza pubblica, di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e la pesca, di polizia locale e i custodi forestali dei comuni e dei loro consorzi.

Provvedono altresì all'osservanza della legge e alla propaganda dei principi informatori di essa gli ispettori ecologici onorari, nominati ad quinquennium e rinnovabili dall'assessore regionale all'agricoltura, su proposta di almeno tre consiglieri regionali, la prima volta, e a domanda dell'interessato le successive, tra i soci idonei delle sezioni regionali della Società botanica italiana, Società italiana di biogeografia, Associazione nazionale Italia Nostra, Club alpino italiano, Touring club italiano, Federazione nazionale 'pro natura' italica, Associazione italiana per il World Wildlife Fund o Fondo mondiale della natura.

Gli ispettori ecologici onorari, muniti di un distintivo recante la legenda: «Regione Lazio - Assessorato all'agricoltura - Ispettore ecologico onorario» circondante lo stemma della Regione e di una tessera di riconoscimento firmata dall'assessore all'agricoltura, quali incaricati di pubblico servizio, identificano i trasgressori e redigono processo verbale delle violazioni, eventualmente constatate, della presente legge, informandone immediatamente l'assessorato nonchè richiedono, se del caso, sotto la propria personale responsabilità, l'intervento della forza pubblica.

Gli ispettori ecologici onorari hanno facoltà d'inviare allo assessorato all'agricoltura proposte relative alla migliore conservazione dell'ambiente naturale della Regione e vengono dispensati, con provvedimento motivato, dall'assessore medesimo.

Art. 8.

Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di lire quindicimila all'erario regionale ed alla confisca amministrativa delle piante raccolte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 19 settembre 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge.

LEGGE REGIONALE 19 settembre 1974, n. 62.

Norme per lo sviluppo dei servizi di prevenzione e riabilitazione per gli handicappati.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 27 del 30 settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino alla istituzione delle unità locali dei servizi sociali e sanitari — comunque esse denominate — i comuni, consorzi di comuni e comunità montane o i consigli circoscrizionali su delega dei comuni provvedono alla programmazione di interventi preventivi e riabilitativi, alla gestione di servizi, al coordinamento delle attività svolte nel territorio di competenza in favore degli handicappati.

A tale scopo la Regione assegna contributi in loro favore per lo svolgimento di attività di prevenzione, di assistenza e di riabilitazione nel quadro della programmazione e degli indirizzi socio-sanitari della Regione stessa.

Gli enti menzionati integrano con proprie provvidenze quelle previste dalle leggi nazionali vigenti in materia e possono consorziarsi anche con le province.

Art. 2.

Ai fini della presente legge per «handicappato» si intende la persona che, in seguito ad un evento morboso o traumatico intervenuto in epoca pre, peri e post-natale, presenti una menomazione delle proprie condizioni fisiche, psichiche e/o sensoriali e, pertanto, sia oggetto di o candidata a processi di emarginazione.

Art. 3.

Gli enti di cui all'art. 1 hanno il compito di:

a) sviluppare servizi di prevenzione sociale e sanitaria;

b) istituire e gestire servizi di riabilitazione e promuovere la trasformazione organizzativa e funzionale di quelli esistenti;

c) promuovere e tutelare l'inserimento degli handicappati nelle istituzioni educative e scolastiche normali;

d) promuovere e tutelare l'orientamento degli handicappati e il loro inserimento nelle istituzioni normali di qualificazione e riqualificazione professionale, nonchè nelle attività lavorative;

e) promuovere e sostenere le iniziative finalizzate al superamento di situazioni emarginanti anche attraverso l'assegnazione privilegiata di alloggi, il superamento delle barriere architettoniche e l'adeguamento del sistema dei trasporti, e a consentire la partecipazione dell'handicappato alla vita familiare e sociale;

f) promuovere e gestire attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale operante nel settore, nel quadro delle competenze regionali in materia di formazione professionale;

g) promuovere iniziative divulgative rivolte a tutti i cittadini e specialmente ai genitori, sui valori socio-culturali dello inserimento degli handicappati in tutte le istituzioni e sedi normali e sulle conoscenze tecnico-scientifiche che consentono la prevenzione e il recupero degli handicaps.

La priorità dovrà essere data alla promozione e integrazione dei servizi per la prevenzione e la diagnosi precoce, alla istituzione di unità territoriali di riabilitazione, allo sviluppo delle iniziative che favoriscono l'inserimento nelle normali istituzioni educative, ricreative e lavorative e la deistituzionalizzazione.

Art. 4.

I servizi per la prevenzione e la diagnosi precoce hanno il compito di svolgere: attività consultoriali pre-matrimoniali e matrimoniali e poliambulatoriali per la tutela e igiene della gravidanza; interventi clinico-diagnostici e assistenza a carattere ambulatoriale ed extra-ambulatoriale per l'infanzia nel periodo neonatale e post-natale.

Le unità territoriali di riabilitazione assicurano interventi precoci e continuativi terapeutico-riabilitativi e psicopedagogici, con servizi ambulatoriali ed extrambulatoriali e/o con équipes itineranti, nella famiglia, nelle comunità-alloggio e negli altri luoghi di socializzazione primaria, nelle normali istituzioni educative, ricreative e scolastiche e nelle normali sedi di formazione e qualificazione professionale e di attività lavorative, al fine di tutelare e sostenere con appropriati interventi l'inserimento degli handicappati.

Le unità territoriali di riabilitazione favoriranno, inoltre, con ogni mezzo i processi di deistituzionalizzazione e di progressivo reinserimento sociale degli handicappati attualmente ricoverati negli istituti o comunque non inseriti nelle normali sedi educative, scolastiche, professionali e lavorative.

Allo stesso scopo le unità territoriali di riabilitazione indicano agli enti di cui all'art. 1 le forme di sostegno agli handicappati o alle famiglie che si avvalgono dei loro servizi.

Le comunità-alloggio — ovvero focolari — hanno la finalità di favorire i processi di deistituzionalizzazione e di assicurare agli handicappati, privi anche temporaneamente di idonea sistemazione familiare naturale e/o affidataria, un ambiente di vita adeguato. Esse dovranno avere autonomia di gestione, essere inserite nel contesto ambientale e collocate in normali case di abitazione, essere aperte anche ai familiari degli handicappati o persone non handicappate ad esse legate, essere collegate con le unità territoriali di riabilitazione.

I servizi di prevenzione e diagnosi precoce e le unità territoriali di riabilitazione dovranno svolgere le attività in modo strettamente integrato.

Art. 5.

Per lo svolgimento dei loro compiti gli enti di cui allo art. 1 si avvalgono anche dei servizi e delle prestazioni fino ad oggi da essi stessi realizzati, provvedendo alle necessarie trasformazioni, all'adeguamento dell'attività svolta, alla unificazione e integrazione delle strutture.

Gli enti di cui all'art. 1 possono avvalersi — anche attraverso convenzioni e comodati — delle strutture dei presidi sanitari e dei servizi sociali pubblici ritenuti utili e idonei per il raggiungimento delle finalità della presente legge.

Gli stessi enti possono assumere in gestione diretta — attraverso comodato — strutture e servizi di associazioni ed enti privati che siano disposti a trasferire i propri strumenti tecnico-operativi alla rete dei servizi pubblici; provvedono alle loro necessarie trasformazioni ed adeguamenti organizzativi e funzionali e alla loro integrazione con i restanti servizi operanti nel territorio.

Gli enti di cui all'art. 1 possono altresì accordare facilitazioni e/o convenzionarsi con quegli enti privati e gruppi di utenza che ne facciano richiesta e che — all'interno di una programmazione territoriale pubblica, con prestazioni conformi alla presente legge e senza fini di lucro — realizzino attività volte alla deistituzionalizzazione e alla socializzazione primaria degli handicappati, quali gruppi-famiglia, comunità-alloggio, cooperative di lavoro ed altre attività consimili ed accettino la gestione sociale dei servizi e le forme di controllo e di vigilanza previste dai regolamenti comunali e consortili.

Art. 6.

Gli enti di cui all'art 1 associano alla gestione delle attività e dei servizi di prevenzione e di riabilitazione degli handicappati gli utenti e le loro famiglie, gli operatori degli stessi servizi, le organizzazioni sociali e le organizzazioni sindacali presenti nel territorio, indicate dal consiglio comunale, della assemblea consortile o dal consiglio circoscrizionale, tra quelle localmente più rappresentative.

Le modalità di tale associazione alla gestione sono definite dagli statuti dei consorzi o dagli appositi regolamenti comunali.

In ogni caso i rappresentanti degli utenti e delle loro famiglie, degli operatori, delle organizzazioni sociali e delle organizzazioni sindacali:

devono essere presenti sia al livello degli organi di programmazione che a quello di gestione diretta dei servizi;

devono avere voto deliberativo negli organi nei quali sono chiamati;

non possono, globalmente, superare il quaranta per cento dei membri degli organi previsti dagli statuti consortili e dai regolamenti comunali;

devono essere democraticamente eletti dagli interessati e nominati dal sindaco o dal presidente dell'assemblea consortile.

Per quanto riguarda la rappresentanza politica — nella misura non inferiore al sessanta per cento — gli statuti consortili e i regolamenti comunali dovranno garantire, negli organi, la presenza delle minoranze delle assemblee elettive.

La gestione sociale dei servizi promossi da enti privati convenzionati sarà regolata secondo modalità definite in accordo con il consiglio comunale, l'assemblea consortile o il consiglio circoscrizionale e farà parte integrante della convenzione.

Art. 7.

Per accedere ai contributi di cui all'art. 1 della presente legge gli enti presenteranno, entro il 30 ottobre di ogni anno, apposita richiesta alla giunta regionale, corredata della seguente documentazione:

a) lo stato della situazione esistente nel territorio di competenza relativamente ai servizi necessari alla erogazione delle prestazioni di cui ai precedenti articoli 3 e 4;

b) le eventuali iniziative in atto nel territorio da parte di enti pubblici;

c) la specifica forma di intervento che si intende realizzare, sia in proprio che attraverso convenzione;

d) la dotazione di personale ritenuta necessaria per la realizzazione delle specifiche iniziative e le modalità di reperimento, formazione e aggiornamento del personale stesso;

e) gli oneri finanziari relativi all'approntamento e al funzionamento di strutture e servizi e al pagamento del personale;

f) l'ammontare della copertura finanziaria di detti oneri attraverso finanziamento diretto del comune o consorzio, per tramite di convenzioni con il Ministero della sanità e con altri enti pubblici, per utilizzazione di provvidenze nazionali, regionali, consortili e comunali in materia di edilizia economica e popolare, di assistenza scolastica, di assistenza sanitaria e sociale;

g) una dettagliata relazione tecnica e amministrativa circa l'utilizzazione dei contributi ottenuti dalla Regione nell'anno immediatamente precedente.

Art. 8.

Sulla base delle richieste di contributo da parte degli enti di cui all'art. 1, la giunta regionale formula, entro il 31 marzo di ogni anno, il piano di riparto dei finanziamenti e lo sottopone all'approvazione del consiglio regionale entro il 30 aprile.

Nella formulazione del piano di riparto un'aliquota, non superiore al 10 per cento, dei finanziamenti previsti nel bilancio regionale per le attività e i servizi di cui alla presente legge, deve essere riservata ad attività di assistenza tecnica agli enti locali o ad iniziative straordinarie nelle aree maggiormente sprovviste di adeguati servizi, espressamente previste nello stesso piano di riparto.

I contributi approvati dal consiglio regionale sono erogati agli enti di cui all'art. 1 in unica soluzione.

I criteri di riparto del fondo annuale dovranno rispondere alla seguente distribuzione:

a) per le attività di prevenzione, recupero e socializzazione 70 %;

b) per le attività di deistituzionalizzazione 20 %;

c) per le attività di formazione e riqualificazione del personale 10 %.

Art. 9.

I contributi ai comuni, consorzi di comuni, comunità montane sono erogati:

fino alla misura del 100 per cento della spesa, per le attività prioritarie di cui agli articoli 3 e 4;

fino alla misura del 50 per cento della spesa, per le altre attività inerenti alla presente legge.

La misura massima del contributo può essere raggiunta solo per la fase di avviamento o ristrutturazione di servizi — propri degli enti previsti dall'art. 1 o assunti in gestione diretta, secondo quanto stabilito nel terzo comma dell'art. 5 — da rendere adeguati alle norme della presente legge.

Art. 10.

Ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge, al consiglio regionale compete:

a) approvare il piano programmatico generale degli interventi, indicando le aree prioritarie;

b) approvare i piani annuali di finanziamento.

Agli stessi fini alla giunta regionale compete:

a) accogliere e valutare le domande di contributo prodotte dagli enti di cui all'art. 1;

b) formulare il piano programmatico generale ed elaborare i piani annuali di finanziamento;

c) erogare i contributi approvati dal consiglio regionale;

d) controllare l'utilizzazione dei contributi concessi ai comuni e loro consorzi.

Per la formulazione del piano programmatico generale e l'elaborazione dei piani annuali la giunta promuove apposite consultazioni con i comuni, consorzi di comuni, comunità montane, con le province, con le associazioni degli handicappati e delle loro famiglie, con le rappresentanze professionali degli operatori, con le organizzazioni sociali e le organizzazioni sindacali presenti nel territorio.

Art. 11.

Per le finalità indicate dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 per l'anno finanziario 1974 e di lire 600.000.000 per l'anno finanziario 1975.

Art. 12.

All'onere di 1.000.000.000, previsto per l'esercizio 1974 si farà fronte:

a) quanto a L. 400.000.000 con la disponibilità esistente sul cap. 2981 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1973, utilizzata ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64;

b) quanto a L. 600.000.000 mediante prelevamento di pari importo dallo stanziamento del cap. 1963 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974 — Elenco n. 3 — « Provvidenze per anziani ed emarginati » — la cui dotazione sarà ridotta da L. 1.000.000.000 a L. 400.000.000.

La spesa per complessive L. 1.000.000.000, sarà iscritta a favore del nuovo cap. 1487 « Contributi ai comuni, consorzi di comuni e comunità montane per lo sviluppo delle attività preventive, riabilitative, di inserimento sociale e lavorativo in favore degli handicappati fisici, psichici e/o sensoriali », da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974.

La spesa prevista per l'anno 1975 graverà sul corrispondente capitolo di bilancio.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti — su proposta dell'assessore al bilancio — le conseguenti variazioni di bilancio.

Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza, possono essere utilizzate nell'esercizio successivo e comunque non oltre il 31 dicembre 1976.

Art. 13.

Norma transitoria

« In attesa della costituzione dei consorzi di comuni e/o della elaborazione dei regolamenti comunali e comunque per un periodo di tempo non superiore a tre mesi dell'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale — sul fondo di cui al precedente art. 12 — può disporre un piano di erogazione di contributi straordinari da assegnare per motivi di comprovata urgenza ai fini della prosecuzione del servizio ad associazioni di handicappati e/o di loro famiglie o ad enti ed istituti operanti in favore degli handicappati fisici, psichici e/o sensoriali, prelevando l'importo corrispettivo dal cap. 1487 dello esercizio finanziario 1974.

Tale prelievo non potrà comunque essere superiore alla somma di L. 150.000.000 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 19 settembre 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge.

LEGGE REGIONALE 19 settembre 1974, n. 63.

Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1, in materia di circoscrizioni comunali e polizia locale, urbana e rurale.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 27 del 30 settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Esercizio delle funzioni trasferite con decreto del Presidente della Repubblica 14 *gennaio* 1972, *n.* 1

L'esercizio delle funzioni trasferite con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1, in materia di circoscrizioni comunali e polizia locale, urbana e rurale, è transitoriamente disciplinato dalla presente legge.

Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'emanazione, nella materia sopra indicata, della legge per la delega delle funzioni agli enti locali, di cui all'art. 42 dello

statuto, in mancanza, fino a quando la Regione non abbia provveduto con propria legge a dettare una nuova disciplina delle funzioni amministrative nella materia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1.

Art. 2.

Indicazione delle materie di competenza della Regione, cui si provvede mediante apposite leggi - Relative limitazioni

La Regione, nell'esercizio delle funzioni previste dal precedente articolo assume le iniziative di legge per:

a) l'istituzione di nuovi comuni o variazione di circoscrizioni comunali secondo criteri di razionale distribuzione socio-economica del territorio, dei servizi o delle risorse;

b) la fusione tra comuni ed aggregazione di uno o più comuni ad altro contermine;

c) la determinazione o rettifica di confini tra comuni, ove questi siano incerti o contestati;

d) il distacco da un comune di borgate o frazioni o altre porzioni di territorio omogenee sotto i profili topografico e socio-economico, con aggregazione ad altro comune contermine;

Non può provvedersi alle variazioni e determinazioni di cui ai punti *a*), *b*), *c*), e *d*), quando dall'istruttoria svolta risulti la mancanza di omogeneità topografica o socio-economica delle zone interessate al provvedimento, ovvero si rilevi che i nuovi comuni non avrebbero mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi o non sarebbero in condizioni di assicurare il pareggio del bilancio.

Non è ammessa la costituzione di nuovi comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, salvo si tratti di ricostituzione di comuni in centri di particolare distanza dal centro comunale. La regione Lazio provvede altresì, con legge, alla denominazione dei comuni, sentiti i consigli comunali interessati.

Art. 3.

Atti amministrativi in materia di regolamenti di polizia urbana e rurale e di circoscrizioni comunali

Spetta alla Regione l'emanazione di atti amministrativi a carattere generale in materia di regolamenti di polizia locale urbana e rurale e di circoscrizioni comunali.

Art. 4.

Competenze del consiglio regionale - Organi di iniziativa legislativa in materia di circoscrizioni comunali - Referendum popolare

La competenza nelle materie indicate negli articoli 2 e 3 della presente legge spetta al consiglio regionale mentre l'iniziativa legislativa è esercitata dai soggetti contemplati nell'articolo 28 della statuto regionale e precisamente da:

giunta regionale;
ciascun consigliere regionale;
consigli comunali non inferiori a cinque;
elettori della Regione in numero non inferiore a 5.000.

Sulle proposte di legge, concernenti le variazioni di circoscrizioni comunali e quanto altro indicato nelle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'art. 2 della presente legge dovranno essere preventivamente sentite le popolazioni interessate, mediante referendum da attuarsi nelle forme e nei modi stabiliti da apposita legge regionale.

Art. 5.

Atti preparatori per le variazioni delle circoscrizioni comunali

Ai fini delle variazioni e determinazioni di cui all'art. 2, primo comma, dovrà essere predisposto un progetto di delimitazione territoriale ed uno schema di bilancio che rifletta la situazione patrimoniale e finanziaria degli enti interessati a variazione territoriale avvenuta.

Il progetto di delimitazione territoriale dovrà essere pubblicato all'albo pretorio dei comuni interessati a partire dal quindicesimo giorno antecedente alla effettuazione del referendum e fino alla chiusura delle votazioni.

Per uguale periodo, dovrà essere depositato presso ciascuna casa comunale interessata il progetto di bilancio, perchè ogni elettore possa prenderne visione.

Art. 6.

Competenze della giunta regionale in materia di separazione patrimoniale e finanziaria tra comuni

Spetta alla giunta regionale, su proposta dell'assessore agli enti locali, provvedere, in conseguenza delle variazioni territoriali:

a) alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività nel caso di variazioni circoscrizionali;

b) alla separazione delle rendite patrimoniali, delle passività e spese tra comuni riuniti od aggregati;

c) alla separazione, o fusione delle rendite patrimoniali delle passività e spese delle frazioni nei confronti dei comuni, cui appartengono.

Art. 7.

Delega al presidente della giunta regionale e all'assessore agli enti locali delle funzioni di pertinenza della giunta regionale

Le funzioni amministrative trasferite con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1, e attribuite dal precedente comma alla competenza della giunta possono essere da quest'ultima delegate al presidente o all'assessore agli enti locali, secondo le direttive da questa deliberate.

La giunta può, altresì, designare per l'istruttoria delle materie, di cui ai punti *a*), *b*) e *c*) del precedente comma, un funzionario della Regione.

Art. 8.

Competenze del presidente della giunta regionale in materia di denominazione di frazioni o borgate e di coordinamento delle funzioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1

Il presidente della giunta regionale, sentiti i consigli comunali interessati, provvede con decreto alla denominazione delle frazioni o borgate ed alla determinazione o spostamento delle sedi municipali, sentiti i consigli comunali interessati.

Spetta comunque al presidente della giunta il coordinamento delle funzioni delegate.

Art. 9.

Competenze e disciplina di carattere generale

Fino a diversa disciplina stabilita con legge regionale sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali statali vigenti nelle materie oggetto della presente legge.

La giunta regionale esercita tutte le funzioni amministrative trasferite con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1, e non attribuite alla competenza del consiglio regionale o del presidente della giunta regionale dagli articoli precedenti.

Art. 10.

Norma transitoria

Sino all'approvazione della legge sul referendum di cui all'art. 4, ultimo comma, della presente legge, approvazione che dovrà avvenire entro e non oltre mesi sei dalla data di entrata in vigore di essa, le popolazioni interessate che devono venire sentite ai sensi dell'art. 133 della costituzione esprimeranno il loro parere attraverso i consigli comunali e le loro organizzazioni sociali, di categoria e professionali, realmente costituite da almeno un anno, esistenti nel territorio dello ente locale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 19 settembre 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge.

(9152)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100743300)